SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 ottobre 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Corte dei conti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

Conferenza Unificata

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73/L

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 14 ottobre 2013.

Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013. (Delibera n. 23/SEZAUT/2013/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'Adunanza del 14 ottobre 2013, presieduta dal Presidente f.f. della Corte - Presidente della Sezione delle autonomie Raffaele Squitieri;

(*Omissis*);

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7- 8;

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42;

Visti gli articoli da 147 a 147-*quinquies*, 148 e 148- bis del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lett. *e)* del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, che proroga, al 30 novembre 2013, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;

Vista la nota n. 8472 del 4 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 14 ottobre 2013;

Vista la nota n. 8485 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Ragioniere Generale dello Stato;

Vista la nota n. 8481 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Vista la nota n. 8482, del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Vista la nota n. 8483 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Presidente dell'Unione Province d'Italia;

Uditi nell'odierna seduta i rappresentanti del Ministero dell'interno, della Ragioneria Generale dello Stato, dell'Unione Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Uditi i relatori Presidente di Sezione Mario Falcucci e Consigliere Francesco Petronio;

PREMESSO

Il percorso per l'attuazione del federalismo fiscale è stato intrapreso in un momento di particolari difficoltà per la finanza pubblica, nel quale si è reso necessario adottare reiterate manovre correttive in corso d'anno e si sono manifestati ripensamenti sul modello di imposizione locale finalizzato ad assicurare l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Il continuo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo rappresenta, dunque, la conseguenza di un contesto caratterizzato da ripetuti provvedimenti legislativi d'urgenza, che hanno determinato incertezze sulle risorse disponibili e inciso sulla stessa programmazione di bilancio.

L'esercizio 2013, in particolare, risulta caratterizzato da un anomalo differimento, al 30 novembre, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), gli enti locali sono tenuti a deliberare entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, fatta salva la facoltà che la norma assegna al Ministro dell'interno di differirlo con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

La possibilità del conferimento di proroghe del termine di presentazione del bilancio — che l'ordinamento contempla a regime — a seguito della delegificazione della materia e l'uso che ne è stato fatto in concreto, inficia il principio della programmazione di bilancio rendendo l'esercizio provvisorio evenienza «ricorrente» piuttosto che «eccezionale».

Vale al riguardo ricordare come l'ordinamento consideri fatto di rilevante gravità la mancata presentazione del bilancio di previsione, al punto da prevedere la sanzione dello scioglimento del Consiglio (art. 141 del TUEL) .

Il quadro così sinteticamente descritto mette in evidenza uno stridente contrasto tra la severità con la quale la mancanza del momento della programmazione di bilan-

cio viene considerata e sanzionata ed il continuo susseguirsi di proroghe concesse con provvedimento ministeriale e, talora, con atto normativo.

L'originario termine del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione, il cui rispetto è essenziale per l'ordinata gestione delle risorse, è stato spesso spostato troppo in avanti, specialmente negli ultimi due anni, causando non pochi inconvenienti.

Il differimento del termine, oltre un limite ragionevole, pone una serie di questioni interpretative e, specialmente, fa perdere di pregnanza al momento programmatorio che, in tali casi, avviene in prossimità della scadenza del periodo di gestione, quando è ormai frustrata la possibilità di attuare manovre incisive di correzione.

L'esercizio provvisorio, contemplato dall'art. 163 del TUEL, costituiva, nell'ordinamento degli enti locali ante riforma del Titolo V della Costituzione, l'autorizzazione alla gestione del bilancio appena deliberato dall'organo consiliare, ma non ancora efficace, essendo condizionato all'esito del controllo preventivo del comitato regionale di controllo. In via residuale, la norma in discorso ha previsto anche l'ipotesi di uno slittamento del termine per la deliberazione del bilancio disposto da norme statali, con la differenza di tener conto, in assenza di bilancio, delle previsioni assestate dell'esercizio precedente.

L'istituto della gestione provvisoria, anch'esso disciplinato dal citato art. 163 (comma 2) del TUEL, interveniva in maniera più incisiva nei casi di assenza del bilancio, circoscrivendo la gestione all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nei fatti l'esercizio provvisorio, in assenza di bilancio per differimento dei termini, strumento sopravvissuto alla riforma del Titolo V della Costituzione, nella sua disciplina mal si concilia con l'attuale contesto normativo. Infatti, l'avvio del federalismo fiscale e la conseguente sostituzione di una finanza derivata con una autonoma, nonché la riduzione dei trasferimenti statali a titolo di contributo degli enti locali alla manovra, hanno imposto una razionalizzazione della spesa che può determinare una revisione degli stanziamenti deliberati nell'esercizio precedente.

In tale scenario, il ricorso all'utilizzo degli stanziamenti di spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, non appare idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Una disciplina più rigorosa, modellata similmente a quella della gestione provvisoria, in tutti i casi di assenza del bilancio, potrebbe rivelarsi maggiormente efficace per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica a tutela dell'unità economica della Repubblica e incentiverebbe gli enti locali a provvedere egualmente, anche in presenza di differimenti dei termini a seguito di disposizioni statali, all'approvazione di un bilancio per così dire provvisorio, ma incentrato sui principi contabili della prudenza, dell'attendibilità e della coerenza.

La situazione dell'esercizio 2013 si connota di particolari tratti al limite della irragionevolezza; infatti, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 (eliminazione *IMU*), differisce, addirittura, al 30 novembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013.

Tale proroga, disposta con norma primaria, non manca di determinare una serie di conseguenze sulla gestione del bilancio degli enti locali per l'esercizio in corso.

Alla proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione consegue un pesante ritardo nella determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici.

La determinazione, nel mese di novembre, delle aliquote dei tributi locali o del costo dei servizi, se effettuata in relazione all'intero esercizio, oltre a confliggere con le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212), si pone in contrasto, non solo con il principio di programmazione, ma anche con le stesse aspettative ed esigenze dei cittadini, degli utenti e delle imprese di conoscere all'inizio dell'esercizio l'ammontare delle imposte e tasse locali, nonché delle tariffe dei servizi, così da avere informazioni per compiere le scelte ritenute più opportune. Il differimento nell'approvazione degli atti impositivi, oltre a provocare possibili accavallamenti di scadenze, con conseguenti aggravi finanziari per i cittadini, determina anche notevoli ritardi nella riscossione delle entrate di competenza e rende ancora più onerosa la gestione delle spese e l'osservanza dei termini di pagamento dei debiti disposti dalla legislazione comunitaria.

L'incertezza del quadro normativo e i conseguenti ritardi, con cui le amministrazioni sono in grado di puntualmente determinare le risorse da assegnare, rendono la quantificazione degli stanziamenti di bilancio oggetto di stime basate su insufficienti e precari elementi informativi; situazione questa che è diventata endemica con il ripetuto avvicendarsi di innovazioni e ripensamenti da parte del legislatore.

La programmazione del bilancio – in un quadro variabile ed esposto al sopravvenire di interventi normativi di rimodulazione delle entrate e delle spese – presenta, sicuramente, elementi di precarietà , tant'è che il bilancio di previsione deve essere aggiustato con variazioni amministrative e con il progetto di assestamento.

È necessaria l'effettiva valorizzazione dei principi in tema di programmazione, che devono costituire una guida per gli enti in questo cammino accidentato. È di rilievo ricordare, al riguardo, che al bilancio di previsione non è assegnata solo una funzione programmatoria (*budget*), la cui portata sarebbe già di per sé rilevante, ma che ad esso si connette anche l'efficacia del vincolo autorizzatorio che costituisce un fondamentale strumento per assicurare l'equilibrio del bilancio. Il bilancio di previsione è il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente; deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso. Tutto il processo di formazione del sistema di bilancio deve informarsi a corretti principi e postulati contabili (unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, prevalenza della sostanza sulla forma, verificabilità, coerenza, prudenza, comprensibilità, attendibilità e congruità, competenza economica e finanziaria, ecc.). La corretta applicazione della funzione politico-amministrativa risie-

de nel rispetto di un percorso che parte dal programma amministrativo del sindaco o presidente, transita attraverso le linee programmatiche comunicate all'organo consiliare, trova esplicitazione nel piano generale di sviluppo dell'ente – da considerare quale programma di mandato – ed infine si sostanzia nei documenti della programmazione, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, nella previsione del bilancio annuale e, infine, nello strumento di indirizzo gestionale, il piano esecutivo di gestione, quando obbligatorio.

CONSIDERATO

La gestione del bilancio con le modalità ex comma 3, dell'art. 163, del TUEL, va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-*bis* e ss.). A tale fine è necessario un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, prioritariamente, sul versante delle entrate, che risentono della variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive.

Il sistema di bilancio nell'esercizio provvisorio, infatti, pur formalmente privo del fondamentale documento di programmazione, non può disattendere sul piano sostanziale il principio della veridicità posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente; principio che, riferito alla fase previsionale del sistema di bilancio, è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento (Principi contabili per gli enti locali – Postulati del sistema di bilancio). Un rigoroso monitoraggio in tal senso, consente, tra l'altro, di individuare, per tempo, condizioni di squilibrio strutturale ai sensi dell'art. 243-*bis* del TUEL.

La gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell'esercizio precedente, rischia, nel 2013, di operare su parametri sovradimensionati, a fronte dei tagli connessi alla *spending review* e di un rilevante grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria (IMU e TARES), nonché della necessità di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in proporzione ai crediti risalenti ad annualità pregresse; adempimento reso ancor più rigido nei confronti degli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità.

In tale contesto, è assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno, in ossequio all'immanente principio del pareggio finanziario, che trova conferma nelle disposizioni introdotte dall'art. 3 «Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali» del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento al comma 2, lettera *c)*, del novellato art. 147 e del nuovo art. 147-*quinquies* del TUEL.

Una gestione protratta dell'esercizio provvisorio — se non accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza — può, nella descritta situazione dell'esercizio 2013, produrre generalizzati disavanzi di gestione e impedire l'emersione dei debiti fuori bilancio.

In sede di audizione sul testo del disegno di legge per la riforma della contabilità e della finanza pubblica (divenuto legge n. 196/2009), non a caso, la Corte dei conti aveva inutilmente proposto l'inserimento di una norma che ribadisse, in tale più generale e cogente contesto, l'obbligo, anche per gli enti locali, di approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il negativo impatto di un prolungato esercizio provvisorio sugli equilibri dei conti degli enti locali rischia di riverberarsi anche sull'intera finanza pubblica, sottoposta al rispetto dei parametri europei e, sotto altro profilo, finisce per collidere con il principio di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito della normativa costituzionale che ha introdotto la regola del pareggio di bilancio (legge costituzionale n. 1/2012) e della successiva legge rinforzata di attuazione (legge n. 243/2012), una rinnovata attenzione va posta sull'attendibilità del bilancio di previsione annuale e pluriennale. Il bilancio triennale autorizzatorio – che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi – se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione. Peraltro lo stesso triennale è esposto, nell'attuale rincorrersi delle manovre correttive e della revisione della spesa, all'incertezza della evoluzione del quadro programmatico.

Resta ferma l'esigenza che i bilanci annuali e pluriennali si basino su stime ragionevoli sul versante sia delle entrate che delle spese, allo scopo di evitare effetti dirompenti sugli equilibri di bilancio dovuti alla contestuale sovrastima delle entrate e ad una sottostima delle spese (con la mancata esplicitazione di debiti fuori bilancio e di passività potenziali).

La mancata predisposizione del bilancio non esime, peraltro, gli enti dal verificare la permanenza degli equilibri in corso di gestione. Del resto i più incisivi controlli affidati alla Corte dal d.l. n. 174/2012, si imperniano sulla verifica degli equilibri di bilancio, sia a livello di previsioni che di esito finale della gestione. Si evidenziano, in proposito, gli adempimenti posti a carico del responsabile dei servizi finanziari degli enti locali e dei revisori dei conti, sottolineando l'esigenza di un coinvolgimento attivo nel controllo sugli equilibri finanziari anche da parte degli organi di governo, del direttore generale (ove previsto), del Segretario e dei responsabili dei servizi.

L'ampio rinvio per la presentazione del bilancio comporta, fra l'altro, criticità per gli enti locali che stanno sperimentando gli effetti dell'armonizzazione contabile e quelli legati alla adozione dei nuovi schemi di bilancio. Particolarmente a rischio è l'osservanza del patto di stabilità interno in carenza di una programmazione definita dalla legge di bilancio e fortemente esposta alla variabilità delle grandezze chiave in termini di entrata e di spesa.

L'assenza della programmazione può riflettersi sulle politiche del personale e sul contenimento della relativa spesa, nonché sul rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica.

Nel quadro delineato emerge la necessità che le competenti amministrazioni centrali adottino ogni utile iniziativa per evitare il ripetersi di un patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali.

RITENUTO

In tale contesto, caratterizzato da continui rinvii dei termini di legge, ma, soprattutto, da gravi incertezze sull'ammontare delle risorse disponibili, anche l'effettività del controllo sui bilanci preventivi perde il suo significato, con riguardo, soprattutto, alla funzione di prevenire i rischi di possibili squilibri. Da qui la scelta di questa Sezione - in via eccezionale ed in ragione della complessità della situazione - di non elaborare, come

documento autonomo, il questionario relativo alle Linee Guida EE.LL. (ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) concernente il Bilancio di Previsione 2013. I dati relativi al preventivo 2013 saranno raccolti contestualmente a quelli riferiti al rendiconto dello stesso esercizio, ciò, anche al fine di consentire, alla Corte, una completa visione d'insieme degli andamenti della gestione.

In mancanza della approvazione del bilancio di previsione, gli organi di revisione sono chiamati ad una più attenta vigilanza sullo svolgimento della gestione che si svolge al di fuori di precise linee direttive, in un contesto di risorse decrescenti e, pertanto, maggiormente esposta a rischi di squilibri economico-finanziari.

Il processo che si attiva è inteso anche a verificare come l'ente abbia gestito la fase di esercizio provvisorio (che può protrarsi fino ad undici dodicesimi) in assenza di uno strumento autorizzatorio approvato e come ciò si possa riverberare su alcuni aspetti della gestione finanziaria dell'ente nel 2013, che si pone in continuità con i risultati del precedente esercizio.

In questo scenario la Corte intende richiamare i canoni fondamentali ed i principi contabili che devono governare anche l'esercizio provvisorio del bilancio e sottolinea, in particolare, l'esigenza che siano garantite trasparenza e correttezza contabile degli atti gestori.

Nello stesso tempo, la Sezione delle autonomie non può non richiamare l'attenzione delle competenti amministrazioni centrali e locali sulle implicazioni che possono derivare da una gestione svolta al di fuori della preventiva emanazione di provvedimenti deliberativi sul bilancio da parte degli organi politici; si tratta di una situazione che può portare ad una opacità della gestione.

Per quanto premesso ed evidenziato, la Sezione delle autonomie ritiene utile fornire indicazioni per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio.

Delibera

1. di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi alle previsioni di bilancio 2013, per una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio.

2. di soprassedere all'adozione dei questionari annessi alle Linee Guida EE.LL. al Bilancio di Previsione 2013, che saranno collegati alla raccolta dei dati relativa al Rendiconto 2013. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti della gestione provvisoria, mentre non devono, allo stato, trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2013. Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti presso gli enti locali nel territorio delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilità con gli specifici ordinamenti.

Dispone

che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le valutazioni di competenza riguardo ai punti sopraindicati, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 14 ottobre 2013.

Il Presidente f.f.: SQUITIERI

I Relatori: FALCUCCI – PETRONIO

Depositata in Segreteria il giorno 17 ottobre 2013
Il dirigente: RECCHIA

ALLEGATO

INDICAZIONI PER LA SANA GESTIONE DELLE RISORSE NEL CASO DEL PROTRARSI DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO E PRIMI INDIRIZZI, EX ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

La Sezione delle autonomie ritiene utile fornire indicazioni, articolate nei punti che seguono, per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio.

***A)* Esercizio provvisorio del bilancio 2013.**

Nell'esercizio 2013 si è determinato, in molti enti, un ricorso all'esercizio provvisorio, di cui all'art. 163 del TUEL, per un periodo di tempo rilevante e anomalo che può giungere sino ad undici mesi nell'anno finanziario. La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, comporta l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale termine. Si rende, quindi, evidente la necessità di vigilare e verificare se la disciplina della gestione in esercizio provvisorio sia stata osservata e, in particolare, se siano state effettuate, e quindi impegnate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato (art. 163, primo e terzo comma, del TUEL), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Con riguardo a queste ultime due tipologie di spesa è necessario vigilare sulle modalità con cui l'ente ha provveduto alla loro determinazione.

Occorre peraltro osservare come anche un'applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell'esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell'ente. Appare utile richiamare al riguardo che nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale ex art. 81 della Costituzione, si realizzano attraverso due regole, (una statica e l'altra dinamica): la prima basata sulla parificazione delle previsioni di entrata e di spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, che non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti deliberati. La loro combinazione serve a proteggere l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti (Sentenza Corte Costituzionale n. 70/2012).

Pertanto il principio dell'equilibrio tendenziale associato a quello del pareggio di bilancio, si concretizza nella programmazione finanziaria e nella gestione, con l'applicazione rigorosa e responsabile di una serie di istituti giuridico–contabili, che devono sostanziarsi in orientamenti e approcci concreti alla gestione finanziaria e nella vigilanza sui relativi andamenti. La regola statica si concretizza nel confronto tra le previsioni di entrata e di spesa per garantire il pareggio di bilancio (annuale e pluriennale) applicando il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (Principi contabili dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali e d.lgs. n. 118/2011). La seconda, regola dinamica, trova fondamento nel carattere "autorizzatorio" del bilancio finanziario di previsione.

Il bilancio di previsione non realizza l'equilibrio "statico" se si fonda su entrate non effettive e congruenti allorché autorizza, nel contempo, le spese pubbliche che costituiscono la finalizzazione dell'impiego di tali entrate. Il tema è di particolare rilievo se si considera l'attuale situazione emergenziale della finanza locale. La questione si pone nei termini sostanziali e non meramente formali della determinazione di quale equilibrio statico sia stato preso in considerazione dagli enti locali per orientare la gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2013 (la cui durata potrebbe protrarsi sino a undici mesi). Come già evidenziato, è auspicabile un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, attraverso una sorta di attualizzazione della programmazione di riferimento all'esercizio provvisorio.

In presenza di una manovra di riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale per le Province per l'anno 2013 (art. 1, comma 380, legge n. 228/ 2012 e art. 16, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, come integrato dal d.l. n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013), nonché di una ragguardevole incertezza sull' entità delle entrate proprie di natura tributaria quali l'IMU e la Tares, è fondamentale in sede di vigilanza e controllo verificare quali azioni di indirizzo e di gestione l'ente abbia posto in essere per scongiurare il pericolo di finanziare in disavanzo tendenziale (di gestione e/o di amministrazione) le spese pubbliche locali. Ciò perché, con alto grado di probabilità, non potrà essere garantito nel corso del 2013 lo stesso ammontare di risorse, su cui si è basato l'equilibrio dell'ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2012).

***B)* Gestione della spesa in esercizio provvisorio e dopo l'approvazione del bilancio 2013.**

La gestione della spesa di natura corrente in esercizio provvisorio deve, pertanto, realizzarsi secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. *La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio* (d.lgs. n. 118/2011 – Principi contabili). In particolare dovranno essere valutate anche le spese che, nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, abbiano trovato la relativa copertura finanziaria in entrate correnti non aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, nell'esercizio in corso, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo dell'ultima situazione corrente deliberata per l'anno 2012 e che costituisce formalmente la base per la determinazione della gestione in esercizio provvisorio 2013. Ai fini della salvaguardia degli equilibri tendenziali di competenza e di cassa deve essere valutata anche la possibilità, reiterata dal legislatore, per il biennio 2013 e 2014 (Art. 10, comma 4-*ter*, d.l. n. 35/2013), di impiegare le entrate da "permessi di costruire" per il finanziamento di spese correnti.

Il controllo sulla gestione della spesa - anche in linea con i principi e la disciplina di cui all'art. 6 del d.l. n.174/2012 – mira ad analizzare gli strumenti attivati ai fini della revisione della spesa ex art. 6 dello stesso decreto (Delibera Sezione delle autonomie n. 15/2012) anche in riferimento all'applicazione del d.l. n. 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica.

In assenza sia di generali indirizzi programmatici (Relazione Previsionale e Programmatica, programmazione della spesa del personale, programmazione e contenimento delle spese di funzionamento e altri connessi e collegati) sia di una programmazione operativa, di cui al Piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2013, occorre, in particolare, analizzare le azioni compiute per determinare nella sostanza gli orientamenti della gestione di spesa in esercizio provvisorio, sempre nell'ottica dell'equilibrio tendenziale da salvaguardare e garantire.

L'elaborazione e l'approvazione del bilancio 2013 devono tenere conto della gestione operata in esercizio provvisorio, in modo sempre più cogente in relazione al prolungamento dei tempi di approvazione dello strumento autorizzatorio. Infatti, quanto è maggiore il periodo di esercizio provvisorio tanto maggiore sarà la parte del bilancio di previsione che risulterà già impegnata in termini di spesa con tutte le ricadute possibili sugli equilibri tendenziali della gestione finanziaria dell'ente.

***C)* Controllo a salvaguardia degli equilibri della gestione 2013.**

Per evitare rischi alla tenuta dei conti, l'art. 193, comma 2 del TUEL, prescrive agli enti locali di deliberare in Consiglio la "salvaguardia degli equilibri di bilancio" entro il 30 settembre.

In conformità al principio di prudenza è comunque necessario provvedere al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel corso dell'anno 2013, ancorché reso facoltativo per gli enti che non abbiano ancora approvato il bilancio (ex art. 10, comma 4-*quater*, d.l. n. 35/2013 e art. 12-*bis*, d.l. n. 93/2013). Infatti, al di là della formale deliberazione della salvaguardia degli equilibri, occorre che gli enti, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria, realizzino forme di sostanziale e continuo controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri.

Tale fondamentale adempimento non può essere disatteso, nonostante la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, autorizzata per legge, in quanto la gestione viene esercitata anche in assenza del bilancio e permane l'esigenza sostanziale di monitorare in corso d'anno gli andamenti di entrata e di spesa. Il monitoraggio riguarda la gestione dei residui, della competenza e della cassa, nonché la presenza di debiti fuori bilancio e altre passività potenziali nella misura in cui non siano stati individuati adeguati mezzi finanziari per ripristinare l'equilibrio complessivo.

Va sottolineato al riguardo che l'art. 147, secondo comma, lettera *c)* TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di *"garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché' l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi"*. L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.

Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione.

***D)* Equilibri di cassa.**

Il questionario sul rendiconto 2012 (deliberazione n. 18/SEZAUT/2013/INPR) comprende la valutazione dei flussi di cassa in considerazione della valenza e della rilevanza che gli stessi hanno, soprattutto in un periodo di particolare criticità per la gestione delle entrate da parte degli enti locali e di riduzione dei fondi di provenienza dal bilancio statale e anche dai bilanci regionali.

A questo fine è fondamentale verificare se la contabilità interna dell'ente disciplini e consenta l'applicazione di procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 TUEL. In tal caso nella determinazione del fondo di cassa finale, in osservanza al principio di chiarezza e verificabilità dell'informazione, occorre distinguere la parte del fondo di cassa costituita da fondi liberi da quella che risulta alimentata da fondi vincolati. Ciò appare ancor più necessario se si considera che l'utilizzo di tali fondi vincolati - che può avvenire in presenza dell'anticipazione di cassa del tesoriere – non sempre dà luogo alla ricostituzione delle relative somme a fine esercizio.

È noto come il ricorso all'anticipazione di cassa del tesoriere possa rappresentare un indicatore di criticità degli equilibri del bilancio e della gestione, soprattutto se l'anticipazione non è restituita entro la chiusura dell'esercizio. Ciò è sintomatico dell'incapacità dell'ente di ricostituire un normale equilibrio nei flussi di cassa nel corso della gestione annuale, in riferimento sia al conto dei residui, sia alla gestione di competenza, da valutare in correlazione agli effetti sulla gestione di cassa.

Il ricorso all'utilizzo per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, soprattutto se non ricostituiti a fine esercizio, evidenzia la intrinseca "debolezza" delle entrate correnti non

vincolate a garantire l'equilibrio della gestione di cassa. Tale "debolezza" può arrivare a situazioni nelle quali il ricorso all'utilizzo di fondi vincolati a fini di cassa, unitamente all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria, costituisce la fonte principale di copertura, in termini di cassa, delle spese relative alle funzioni fondamentali e ai servizi essenziali dell'ente.

La mancanza di una corretta contabilizzazione dei fondi vincolati e, quindi, l'impossibilità di garantire la verificabilità *"dell'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge"* conduce anche a non poter verificare se l'importo dell'anticipazione di tesoreria concessa, considerata anche la quota corrispondente all'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL), risulti inferiore al limite di cui all'art. 222 del TUEL.

Il controllo a salvaguardia degli equilibri di cassa si fonda, necessariamente, sul bilancio di previsione autorizzatorio con riguardo alla attendibilità e verificabilità delle entrate iscritte e degli andamenti di spesa correlati. A questo riguardo la presenza di un adeguato fondo svalutazione crediti può porre l'ente al riparo dalla tensione finanziaria che si può determinare in relazione agli andamenti di spesa, valutati in termini di cassa, a cui non corrispondono correlati e normali flussi monetari in entrata. Ciò deve essere valutato sia per il conto residui sia per la gestione di competenza, come più volte richiamato in precedenza.

***E)* Patto di stabilità interno.**

Strettamente connesso con l'andamento della gestione in esercizio provvisorio e con la gestione autorizzata dal bilancio di previsione 2013, allorché approvato, è il raggiungimento degli obiettivi posti, per l'anno in corso, dalle regole del patto di stabilità interno.

È essenziale al riguardo verificare come l'ente abbia affrontato il problema della coerenza della gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2013 con gli obiettivi posti dal patto di stabilità, in carenza, prima, di strumenti programmatori e con una situazione, poi, già acquisita dal punto di vista gestionale al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

Tale verifica deve essere svolta in modo integrato rispetto a tutte le azioni di vigilanza e controllo richieste in ordine agli equilibri di bilancio.

L'eventuale criticità dell'equilibrio della situazione corrente 2013, in presenza di minori risorse e di andamenti di spesa corrente non governati, ha ricadute negative sui saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e sulla capacità dell'ente di fare fronte ai pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori riferiti alla spesa in conto capitale.

Lo stato, già critico, della spesa di investimento degli enti locali potrebbe subire un ulteriore aggravamento in mancanza di una effettiva e concludente azione di razionalizzazione della spesa corrente.

La situazione debitoria dell'ente, soprattutto sul versante della spesa di investimento – che pur dovrebbe registrare un miglioramento a seguito dell'applicazione del d.l. n. 35/2013 - necessita per l'anno in corso di un attento monitoraggio per evitare che il rinvio al futuro di debiti maturati e scaduti, ai soli fini di garantire l'osservanza del patto di stabilità interno, renda il raggiungimento dell'obiettivo programmatico dell'ente per il 2013 solo formale.

***F)* Altri vincoli di finanza pubblica.**

In questa sede è necessario porre all'attenzione delle amministrazioni locali, l'esigenza di una attenta osservanza, nell'impostazione del bilancio preventivo 2013, delle norme vincolistiche tese alla riduzione della spesa corrente.

Particolare rilievo assumono, in primo luogo, le disposizioni che impongono riduzioni di alcune categorie di spesa corrente già previste dal d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione) e ulteriormente compresse dalla legislazione successiva quali le spese relative a studi e a consulenze e quelle per le autovetture e i buoni taxi (d.l. n. 95/201; d.l. n. 101/2013).

Giova poi rammentare gli ulteriori interventi di restrizione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche anche locali, previsti dalla legge n. 228/2012, aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ed i contratti di locazione passiva (art. 1 comma 138), l'acquisto di mobili e arredi (articolo 1, comma 141), l'acquisto ed il leasing di autovetture (articolo 1, comma 143); gli incarichi di consulenza in materia informatica (articolo 1, comma 147).

In relazione alle ricadute sulla spesa corrente della componente della spesa del personale, anche al fine del mantenimento degli equilibri finanziari di parte corrente, questa Sezione richiama inoltre gli enti ad una attenta osservanza dei vincoli di spesa ed assunzionali imposti dalla normativa vigente per gli enti soggetti al patto di stabilità e per gli enti minori, relativi ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e ai rapporti di lavoro flessibile, chiaramente evidenziati nelle deliberazioni di questa Sezione n. 14/2011/SEZAUT/QMIG e n. 12/2012/SEZAUT/INPR ai cui contenuti si rinvia (art. 1 commi 557, 557-*bis* e 557-*ter* nonché comma 562 della legge n. 296/2006; articolo 76, comma 7, l d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008; articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010).

Una attenta verifica dovrà poi essere effettuata sul rispetto di detti vincoli in presenza di peculiari moduli organizzatori delle amministrazioni locali - quali unioni di comuni, società partecipate, istituzioni - posto che in dette circostanze si verifica una necessaria ricaduta della spesa di personale di detti organismi sulla corrispondente spesa dell'ente locale rischiando di accrescerne l'incidenza sulla spesa corrente.

Sempre in materia di personale, appare necessario richiamare l'attenzione degli enti locali sull'esigenza di effettuare una verifica annuale della dotazione organica in relazione alle proprie esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria anche al fine di porre in essere una coerente programmazione degli eventuali fabbisogni del personale. Ciò, tenendo in debita evidenza l'obbligo di esperire le procedure di mobilità (volontaria, per ricollocazione, obbligatoria) prima di attivare le procedure di reclutamento (articoli 6, comma 1, ultimo periodo, 30, 33, 34 e 34-*bis* del d.lgs. n. 165/2001; articolo 2, commi 11, 12 e 13 del d.l. n. 95/2012).

Con riferimento infine, agli oneri derivanti dal trattamento accessorio dei dipendenti degli enti locali giova evidenziare che nell'attesa della pubblicazione del decreto presidenziale in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, restano in vigore, per il 2013, le disposizioni di contenimento dettate dall'art. 9, comma 2-*bis*, d.l. n. 78/2010, che ha disposto l'automatica riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio in proporzione alla diminuzione del personale in servizio.

In ogni caso, le risorse destinate alla contrattazione integrativa, comprensive degli oneri connessi alle progressioni orizzontali, non possono pertanto superare l'importo del 2010.

Al riguardo, nel rispetto del tetto di spesa, occorre far riferimento alle risorse previste dalle disposizioni contrattuali vigenti del comparto di riferimento senza vincoli specifici per le singole voci. Si conferma, tuttavia, che gli eventuali incrementi della quota variabile del fondo, avendo carattere occasionale ed essendo soggetti a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi ma devono trovare applicazione solo nell'anno in cui sono stati discrezionalmente previsti e alle condizioni indicate nel CCNL di riferimento.

Quanto all'utilizzo delle risorse del fondo si richiama il comma 3-*bis*, dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale la contrattazione integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della *performance*.

***G)* Continuità della gestione.**

La programmazione e gestione 2013 in tutti i suoi aspetti di criticità e anomalia già evidenziati è peraltro inserita in un ciclo gestionale che proviene dal passato e che guarda al futuro.

Particolare attenzione è necessario porre alle situazioni nelle quali siano stati rilevati, nel rendiconto 2012 e negli esercizi precedenti (considerando almeno un triennio): disavanzi della gestione e/o di amministrazione; anticipazioni di cassa ripetute ed eventualmente non restituite al termine dell'esercizio; utilizzo di fondi vincolati per esigenze correnti non ricostituiti a fine esercizio; entrate non ricorrenti destinate a dare copertura a spese correnti consolidate e rigide; situazione debitoria arretrata per debiti riferibili sia alle spese correnti, sia alle spese di investimento; altri elementi che segnalino la presenza di una criticità più o meno grave degli equilibri finanziari complessivamente valutati. Tale punto di partenza orienta la vigilanza sulla gestione del 2013 che presenta tutte

le incertezze e anomalie evidenziate e deve guardare anche in termini tendenziali al 2014 e anni futuri. Sul quadro delineato incideranno nei prossimi anni l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo sistema contabile e relativi principi, tra cui quello della competenza finanziaria cosiddetta "potenziata" che dovrebbe evidenziare, tra l'altro, la veritiera situazione dei residui attivi e passivi degli enti locali e i correlati risultati d'esercizio e di amministrazione, nonché l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della citata legge n. 243/2012.

Pertanto appare essenziale valutare come l'ente in carenza di strumenti di programmazione e di bilancio nella fase di esercizio provvisorio abbia programmato la propria gestione 2013 al fine di superare le eventuali criticità gestionali già accertate con l'approvazione del rendiconto della gestione 2012.

***H)* Debiti fuori bilancio e passività potenziali.**

Va sottolineata l'esigenza di operare una ricognizione rigorosa e puntuale delle situazioni debitorie fuori bilancio già accertate e in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell'art. 194 del TUEL; nonché delle eventuali situazioni debitorie già riconosciute ma in attesa di finanziamento e delle passività potenziali in corso di formazione. La mancanza di un bilancio approvato e autorizzatorio, al riguardo, può determinare il mancato rispetto del principio di tempestività nel riconoscimento del debito e nella definizione della relativa copertura finanziaria.

Ciò deve essere attentamente valutato sotto molteplici aspetti, non ultimo quello che il ritardo nell'approvazione del bilancio e la mancanza di operatività in esercizio provvisorio possano determinare ritardi nella liquidazione delle somme dovute, con maturazione di oneri impropri a carico della finanza pubblica.

Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale.

La presenza di tale tipologia di debiti può assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e ciò deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalità previste dall'art. 193 del TUEL.

Appare utile sull'argomento rammentare due concetti del Principio contabile n. 2 sulla gestione, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali: *"I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti. Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio.*

Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente."

Ai fini della valutazione in ordine ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali è altresì fondamentale realizzare un accurato esame dei rapporti finanziari con le società partecipate, consorzi, istituzioni e, in generale, organismi gestionali esterni in qualsiasi modo collegati con la finanza dell'ente locale, per determinare se esistono situazioni di disavanzo da ripianare o ricapitalizzazioni da operare - art. 194, comma 1, lettere *b)* e *c)* del TUEL - o se vi siano andamenti della gestione di tali soggetti esterni che possano condurre alla necessità di un intervento finanziario da parte dell'ente locale. Si rammenta al riguardo che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali sono tenuti ad allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. L'ente, in caso di discordanze, adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma 4, d.l. n. 95/2012).

13A08593

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2013.

Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico della Sardegna, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna, con delibera n. 1 del 3 giugno 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13 della medesima, il quale dispone al comma 1 che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e in particolare la parte III del medesimo decreto, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1, lettera *h)*, individua il distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini idrografici che ne fanno parte;

Visti, inoltre, l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale» e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti, in particolare, l'art. 57 e l'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visti, inoltre, gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni;

Visto, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis*, che prevede che l'adozione dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali e che per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale, come nel caso del distretto idrografico della Sardegna, provvedano le regioni;

Considerato che la regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha avviato le procedure per la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l'avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna n. 31 del 22 settembre 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 25 settembre 2009;

Considerato, altresì, che il periodo di consultazione sui documenti di Piano, al fine di garantire il periodo minimo di sei mesi per la presentazione delle osservazioni, si è definitivamente chiuso in data 22 gennaio 2010;

Considerato che al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si è provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute e alla conseguente modifica e integrazione degli elaborati di Piano;

Vista la deliberazione n. 1 del 25 febbraio 2010, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna, riunito presso la sede della Presidenza della Giunta regionale, adottava il Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico della Sardegna;

Visto il decreto DVA-DEC-2010-0000082 del 1° aprile 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, contenente il parere motivato favorevole di VAS;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna n. 1 del 3 giugno 2010, con cui è stato adottato il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna comprendente gli elaborati di Piano, aggiornati al 20 marzo 2010, e gli elaborati relativi alla procedura VAS, aggiornati a maggio 2010;

Considerato che la deliberazione di cui al punto precedente prende atto del decreto DVA-DEC-2010-0000082, del 1° aprile 2010 formulato sulla base del parere n. 426 dell'11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e del parere DG PBAAC/34.19.04/12072/2009 del 3 dicembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che con la citata deliberazione viene adottato il Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico della Sardegna così come risultante dalle integrazioni e modifiche scaturite dalle osservazioni pervenute durante le fasi di consultazioni pubbliche e dalle prescrizioni dei pareri citati;

Considerato che dell'adozione del Piano di gestione è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010 e che dell'adozione del Piano di gestione integrato è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione Sardegna n. 22 del 23 luglio 2010;

Vista la nota prot. n. 5369 del 6 ottobre 2010, con la quale il Direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna ha comunicato che la procedura di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è stata regolarmente espletata;

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto il parere positivo di ottemperanza n. 753 del 17 giugno 2011, di revisione e integrazione a seguito di parere motivato ex art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - V.I.A. e V.A.S.;

Considerato che con il parere di cui al precedente punto, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - V.I.A. e V.A.S, ritiene che la revisione del Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, effettuata sulla base della documentazione integrativa prodotta, ottemperi alle prescrizioni contenute nel decreto DVA-DEC-2010-0000082 del 1° aprile 2010;

Visto il parere positivo n. DG PBA-AC/34.19.04/30591/2012 del 6 novembre 2012 del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico della Sardegna.

2. Il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna è composto dai seguenti elaborati e dalla documentazione prodotta in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel decreto DVA-DEC-2010-0000082 del 1° aprile 2010:

Documenti di Piano:

Relazione generale

Allegati

2.1 - Elenco autorità competenti

2.2 - Referenti e procedure per ottenere documentazione e informazioni.

6.1 - Caratterizzazione dei corpi idrici della Sardegna.

7.1 - Tabelle carichi.

9.1 - Aree protette.

10.1 - Programma di monitoraggio delle acque superficiali della Regione Sardegna.

11.1 - Obiettivi ambientali.

12.1 - Misure base.

12.2 - Elenco piani correlati.

12.3 - Indagine sulla presenza di sostanze pericolose.

12.4 - Tabella delle misure.

14.1 - Sintesi misure di consultazione pubblica.

Cartografia

Tav. 3.1 - Limiti Amministrativi.

Tav. 3.2 - Bacini idrografici.

Tav. 6.1 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali: Tipizzazione - Corsi d'acqua.

Tav. 6.2 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali: Tipizzazione - Acque marino costiere.

Tav. 6.3 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali: Tipizzazione - Acque di transizione, Laghi e invasi.

Tav. 6.4 - Acquiferi sedimentari Plio Quaternari.

Tav. 6.5 - Acquiferi vulcanici Plio Quaternari.

Tav. 6.6 - Acquiferi sedimentari Terziari.

Tav. 6.7 - Acquiferi vulcanici Terziari.

Tav. 6.8 - Acquiferi carbonatici Mesozoici e Paleozoici.

Tav. 7.1 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali: Analisi delle pressioni e degli impatti - Fonti puntuali.

Tav. 7.2 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali: Analisi delle pressioni e degli impatti - Fonti diffuse.

Tav. 7.3 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali: Analisi delle pressioni e degli impatti - Pressioni idromorfologiche principali.

Tav. 7.4 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali: Analisi delle pressioni e degli impatti - Classi di rischio dei corpi idrici.

Tav. 7.5 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali: Analisi delle pressioni e degli impatti - Siti contaminati - Anagrafe dei siti contaminati.

Tav. 9.1 Aree Protette: Zone vulnerabili dai nitrati istituite ai sensi della dir. 91/676/CEE).

Tav. 9.2 - Aree Protette: Aree a rischio di desertificazione.

Tav. 9.3 - Aree Protette: Aree sensibili designate ai sensi della dir. 91/271/CEE.

Tav. 9.4 - Aree Protette: Parchi e Aree marine protette.

Tav. 9.5 - Aree Protette: Siti di importanza comunitaria istituiti ai sensi della dir. 92/43/CEE.

Tav. 9.6 - Aree Protette: Zone di protezione speciale istituite ai sensi della dir. 79/409/CEE.

Tav. 9.7 - Aree Protette: Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

Tav. 9.8 - Aree Protette: Aree di balneazione.

Tav. 10.1 - Monitoraggio acque superficiali: Stazioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali ex 152/99.

Tav. 10.2 - Monitoraggio delle acque superficiali 2005-2008 - Stato ecologico.

Tav. 10.3 - Monitoraggio acque superficiali ex 152/2006: Stato chimico (ante D.lgs 56/2009).

Tav. 10.4 - Monitoraggio acque superficiali.

Tav. 10.5 - Monitoraggio acque sotterranee (stato attuale della rete prevista dal Piano di Tutela delle Acque).

Tav. 11.1 - Obiettivi specifici di piano: Obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna è, inoltre, corredato dal Rapporto Ambientale, redatto nell'ambito della procedura di VAS, che costituisce parte integrante dello stesso Piano. La documentazione VAS è composta pertanto dai seguenti elaborati:

Rapporto Ambientale

Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale

Allegati al Rapporto Ambientale:

I A - Soggetti competenti

I B - Pubblico interessato

I C - Osservazioni pervenute e recepimento

II - Valutazione di incidenza

III A - Catalogo indicatori di contesto

III B - Piano di monitoraggio

Dichiarazione di sintesi

Misure adottate in merito al monitoraggio

Art. 2.

1. Il Piano di gestione, di cui all'art. 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sardegna e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto, in conformità ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prima della presentazione del Piano per l'approvazione ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di valutazione ambientale strategica.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione è pubblicato sul sito web istituzionale della regione autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it. nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dedicato all'attuazione della direttiva acque 2000/60/CE: http://www.direttivaacque.minambiente.it/.

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sui siti web delle amministrazioni interessate: il parere motivato espresso dall'autorità competente, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio del Piano, ai fini della VAS.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna è depositato, in originale, presso la Presidenza della regione Sardegna, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità, in via Roma 80, 09123 Cagliari, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

4. La regione Sardegna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Sardegna.

Roma, 17 maggio 2013

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 7, foglio n. 34

13A08660

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2013.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - progetto di ricerca ARTEMIS DEMANES. (Decreto n. 1338).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per

la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs.27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 Aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012;

Visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell’Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell’«Impresa comune Artemis»;

Tenuto conto dell’approvazione da parte dell’iniziativa Artemis della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale Artemis 2011;

Viste le domande presentate ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Artemis e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell’11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all’art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al d.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca Artemis Demanes è ammesso all’intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all’acquisizione della certificazione antimafia di cui al dPR 3 giugno 1998 n. 252 e alla legge n. 183 del 12 novembre 2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell’intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate alla reiscrizione in bilancio dei fondi perenti.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.461.304,81 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l’anno 2007-2008, per l’anno 2009 e per l’anno 2010 - 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 390

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 256

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 256 del 03/10/2012
- Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS DEMANES**

Inizio: 01/05/2012

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/09/2011, data di scadenza del bando internazionale

Soggetto Proponente - Ragione Sociale	**Sede**	**CUP**
AKHELA S.r.l.	UTA (CA)	**B25F12000120005**
VITROCISET S.p.A.	Roma	**B85F12000230005**
Università di CAGLIARI	Cagliari	**F21J11000210007**
SELEX ES (ex Selex Elsag) S.p.A.	Roma	**B25F1200013005**
ATAC S.p.A.	Roma	**B85F12000240005**
Politecnico di TORINO	Torino	**E18I12001180005**

- Costo Totale ammesso Euro 4.593.270,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.320.253,60

- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 273.016,40

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	3.215.253,60	273.016,40	3.488.270,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	4.320.253,60	273.016,40	4.593.270,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 33.3 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8.3 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 1.461.304,81

Sezione D - Condizioni Specifiche

Per il Proponente ATAC Spa Roma la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria è stata effettuata alla data di presentazione del Progetto al MIUR (03/10/2012).

13A08591

DECRETO 11 luglio 2013.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca - progetto di ricerca ARTEMIS VETESS. (Decreto n. 1339).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto mMinisteriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012;

Visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis» ;

Tenuto conto dell'approvazione da parte dell'iniziativa Artemis della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale Artemis 2011;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Artemis e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 , n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al dPR del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca Artemis Vetess è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e alla legge n. 183 del 12 novembre 2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate alla reiscrizione in bilancio dei fondi perenti.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 437.949,60 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010 - 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 391

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 **Protocollo N. 251**

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 251 del 02/10/2012
- Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS VETESS**

Inizio: 01/05/2012

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/09/2011, data di scadenza del bando internazionale

• Soggetto Proponente - Ragione Sociale	Sede	CUP
Centro Ricerche FIAT SCpA	Orbassano (TO)	**B87E12000560005**
Politecnico di TORINO	Torino	**E11H12000050005**

• Costo Totale ammesso	Euro	1.336.200,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.308.180,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	28.020,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.308.180,00	28.020,00	1.336.200,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.308.180,00	28.020,00	1.336.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 33.3 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8.3 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro **437.949,60**

Sezione D - Condizioni Specifiche

13A08592

DECRETO 18 febbraio 2013.

Ammissione di progetti per attività di ricerca, di cui all'art. 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 299).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, nelle seduta del 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il D.D. n. 332/Ric del 10 giugno 2011 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per gli anni 2010-2011;

Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 15/11

Sezione A - Generalità del Progetto

Proponenti: Andrea Gatto - 4D Engineering Srl - Adriatichemie Srl - Impresa artigiana Mandolesi Mariano.

Protocollo n. 12310 del 24/11/2011

Progetto di Ricerca

titolo: produzione prototipo di motore volumetrico pomar a combustione esterna e sua caratterizzazione

inizio: 01/07/2012

durata mesi: 36 mesi

Costituenda Società: 4 Volumetric Engine

Classificazione: PMI

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 24/11/2011

Costo Totale ammesso € 700.200,00

di cui Attività di Ricerca Industriale € 414.700,00

di cui Attività di Sviluppo Sperimentale € 285.500,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 414.700,00	€ 285.500,00	€ 700.200,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 414.700,00	€ 285.500,00	€ 700.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento
Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 418.765,00

Progetto 2/12
Sezione A - Generalità del Progetto
Proponenti: Giorgio Ventre - Antonio Pescapè - Seven One Solution Srl
Protocollo n. 338 del 18/01/2012
Progetto di ricerca
titolo: metodologie e tecniche per la misura ed il monitoraggio di applicazioni ed infrastrutture di rete
inizio: 01/01/2013
durata mesi: 36 mesi
Costituenda Società: NM^2 Srl
Classificazione: PMI
Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 18/01/2012
Costo Totale ammesso € 723.000,00
di cui Attività di Ricerca Industriale € 463.550,00
di cui Attività di Sviluppo Sperimentale € 259.450,00
Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 463.550,00	€ 259.450,00	€ 723.000,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 463.550,00	€ 259.450,00	€ 723.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento
Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 441.237,50

Progetto 10/12
Sezione A - Generalità del Progetto
Proponenti: Salvatore Cucchiara - Laura Stronati -Italchimici SpA
Protocollo n. 1831 del 21/03/2012
Progetto di ricerca
titolo: inizio: 01/07/2012
durata mesi: 36 mesi
Costituenda Società: Farma ID Srl
Classificazione: PMI
Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 21/03/2012
Costo Totale ammesso € 606.100,00
di cui Attività di Ricerca Industriale € 467.300,00
di cui Attività di Sviluppo Sperimentale € 138.800,00
Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 467.300,00	€ 138.800,00	€ 606.100,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 467.300,00	€ 138.800,00	€ 606.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento
Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 389.570,00

Art. 2.

La maggiorazione prevista all'art. 11, comma 14, lett. *c)*, modificata con decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 prot. Gab/4 comma 4 lett. *a)*, è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Art. 3.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

La relativa spesa di € 1.249.572,50 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2010-2011 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 387

13A08665

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 106.894 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 181 giorni con scadenza 30 aprile 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 ottobre 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 ottobre 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un co-

municato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A08717

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 giugno 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mystic Granuli».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 dicembre 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MYSTIC GRANULI contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Player GR registrato al n. 13255 con D.D. in data 16 marzo 2009, modificato successivamente con decreto in data 8 novembre 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Player GR registrato al n. 13255;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 16 marzo 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 marzo 2014, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MYSTIC GRANULI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da gr 25 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Diachem SpA-U.P. SIFA – Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15691.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MYSTIC GRANULI

Fungicida sistemico per trattamenti ai tappeti erbosi in formulazione granulare

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tebuconazolo g 0,7
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
Nufarm Italia Srl Viale Luigi Majno, 17/A Milano; sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 051 0394022

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. XXXXX del XX/XX/XXXX

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: grammi 25 - 50 – 100 - 250 - 500 – 1000

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. METABOLISMO: dopo l'ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
MYSTIC GRANULI è un fungicida sistemico che agisce in modo preventivo, curativo ed eradicante, si impiega nella difesa contro le principali patologie dei Tappeti erbosi. E' un prodotto pronto all'uso e deve essere impiegato mediante apposite attrezzature per la distribuzione di formulati granulari quali carrelli gravitazionali o spandiconcime professionali. Si raccomanda adeguata regolazione degli organi distributori al fine di assicurare un'uniforme distribuzione del prodotto sulla superficie trattata.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
TAPPETI ERBOSI: per il controllo di *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa* e *Rhizoctonia solani*, intervenire alla comparsa dei primi sintomi alla dose di **55-70 kg/ha**.
In base all'andamento epidemico della malattia, se necessario, ripetere il trattamento a distanza di 10-20 giorni. Irrigare dopo ogni trattamento. A seguito di un intervento su tappeti erbosi , è obbligatorio evidenziare con appositi cartelli il divieto di accesso all'area trattata per le 48 ore successive al trattamento.

AVVERTENZA: Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Evitare che donne in età fertile usino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare al riparo dal gelo. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...... 3 GIU. 2

MYSTIC GRANULI

Fungicida sistemico per trattamenti ai tappeti erbosi in formulazione granulare

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tebuconazolo g 0.7
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, ne bere, nè fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi la faccia.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
Nufarm Italia Srl Viale Luigi Majno, 17/A Milano;
sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 051 0394022

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. XXXXX del XX/XX/XXXX

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO. grammi 25 - 50 – 100 - 250 - 500 – 1000

PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...... 3 GIU. 2013

13A08557

DECRETO 29 luglio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Markate 100 CS».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 5 maggio 2011 presentata dall'Impresa Globachem NV, con sede legale in Leeuwerweg 138 – 3803 Sint Truiden, Belgio, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato MARKATE 100 CS contenente la sostanza attiva lambda cialotrina;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della Salute e l'Università degli studi di Pisa, Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Globachem NV a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 gennaio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Tenuto conto delle controdeduzioni presentate dall'Impresa Globachem NV relativamente alla classificazione del prodotto in oggetto e del parere favorevole espresso dall'esperto competente;

Vista la nota pervenuta in data 17 giugno 2013 da cui risulta che l'Impresa Globachem ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto MARKATE 100 CS fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Globachem NV, con sede legale in Leeuwerweg 138 – 3803 Sint Truiden, Belgio, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MARKATE 100 CS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50 – 100 – 250 – 500 – 1000.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

Globachem NV, con sede legale in Leeuwerweg 138 – 3803 Sint Truiden, Belgio.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Irca Service SpA – S.S. Cremasca 591, 10- 24040 Fornovo S. Giovanni (BG).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15185.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MARKATE 100 CS

Insetticida in sospensione acquosa microincapsulata

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
lambda-Cyhalothrin pura g 9,7 (100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Nocivo

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di Rischio
Nocivo per inalazione e ingestione - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non respirare gli aerosoli - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare della Registrazione
Globachem NV - Leeuwerweg 138 - B-3803 Sint-Truiden (Belgio) - tel. +32.11785717

Stabilimenti di Produzione
Globachem NV - Leeuwerweg 138 - B-3803 Sint-Truiden (Belgio)
IRCA Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Partita n. ....

Prescrizioni supplementari - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimita delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile: una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole - una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Si consiglia l'adozione di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche idonee alla riduzione del fenomeno di deriva (drift) del prodotto per la protezione degli artropodi utili.

Informazioni per il medico: Azioni farmaco-dinamiche: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente la terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di soggetti allergici ed asmatici nonché dei bambini.
Sintomi a carico del snc: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MARKATE 100 CS è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce principalmente per contatto e successivamente per ingestione, caratterizzato da effetto repellente, evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. **MARKATE 100 CS** unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione micro incapsulata in sospensione acquosa accentua la fotostabilità del prodotto assicurandone un rilascio graduale nel tempo. **MARKATE 100 CS** si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere.

MODALITÀ D'IMPIEGO
MARKATE 100 CS si diluisce in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (300-600 l/ha) ed alto (600-1000 l/ha) volume. È importante assicurare una uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere per favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. In generale è consigliabile:
- **Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.**
- **Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita fino ad un massimo di 2 applicazioni.**
- **In presenza di andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di ricorrere ad un costante monitoraggio della coltura al fine di adottare la difesa più idonea.**

Le dosi indicate sono espresse in ml/100 litri d'acqua e vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Per l'intervento su nottue, da effettuarsi a pieno campo, le dosi sono espresse per unità di superficie (ml/ha). Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, si consiglia l'adozione di un bagnante che assicuri una uniforme dispersione della soluzione sulla superficie fogliare.
Rischi di nocività: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili. Non trattare in fioritura.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta

Colture	Periodo di carenza
Aglio, Cocomero, Carota, Cetriolo, Cipolla, Fagiolino, Finocchio, Melanzana, Melone, Peperone, Pomodoro, Porro, Ravanello, Zucchino.	3 giorni
Actinidia, Albicocco, Arancio, Castagno, Ciliegio, Clementino, Fragola, Lampone, Limone, Mandarino, Mandorlo, Melo, Nettarine, Nocciolo, Susino, Pesco, Pero, Ribes nero, Uva spina, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolini di Bruxelles, Fagiolo, Fava, Pisello, Sedano, Erba medica, Mais, Mais dolce, mais da foraggio	7 giorni
Spinacio, Bietola da costa e da foglia	10 giorni
Barbabietola da zucchero, Carciofo, Lenticchia	14 giorni
Arachide, Barbabietola da foraggio Cotone, Patata, Soia.	15 giorni
Prati.pascoli	20 giorni
Vite.	21 giorni
Colza, Frumento, Loglio, Ravizzone, Segale, Sorgo.	30 giorni
Orzo, Avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

2 9 LUG. 2013

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

AMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 l)	Dose ml/ha
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi (foglie non accartocciate)	10-15	100-300
	Mosca, Cimice verde	15-20	150-400
Albicocco, Ciliegio, Pesco, Nettarine, Susino	Afidi (foglie non accartocciate)	10-15	100-150
	Mosca della frutta	15-25	150-250
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	25-30	250-300
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25-40	250-400
	Tripidi	15-20	150-200
Melo, Pero	Afidi (foglie non accartocciate)	15-20	150-200
	Cemiostoma, Litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), Carpocapsa	15-25	150-250
	Ricamatrici estive e lepidotteri	20-25	200-250
	Psilla del pero: 1 intervento (adulti svernanti) 2 intervento (prime neanidi della seconda gen.) norm. in maggio	 20-25 25-35	 200-250 250-350
Mandorlo, Nocciolo	Agrilo, Maggiolino (sulla vegetazione), Cimici	20-25	200-250
Castagno coltivato (frutteti)	Balanino, Cidia (al superamento della soglia)	20-25	200-250
Actinidia, Fragola (pieno campo e in serra), Lampone, Ribes nero, uva spina	Afidi (foglie non accartocciate)	10-15	70-150
	Lepidotteri tortricidi	20-25	140-250
Vite (uva da vino e da tavola)	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 25 25	 250 250
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	25	250
	Cicaline	15-25	150-250
	Sigaraio	25	250
Barbabietola da zucchero	Altica		105-200
	Afidi (foglie non accartocciate)		70-150
	Cleono, Lisso		140-250
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Avena, Frumento, Orzo, Segale, Sorgo	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Itrelia		105-200
	Nottue (allo scoperto)		100-125
	Cimici		140-200
Mais e Mais dolce	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Itrelia		105-200
	Nottue (allo scoperto)		100-125
	Piralide e Diabrotica		140-200
Arachide, Colza, Cotone, Girasole, Soia, Ravizzone	Afidi (foglie non accartocciate)		105-200
	Altica, Meligete, Tentredine		105-200
	Cimici, Cecidomia		140-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Barbabietola da foraggio, Erba medica, Loglio, Mais, prati-pascoli	Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo		105-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Mais da foraggio	Diabrotica		140-250
Orticole in pieno campo: Aglio, Cipolla, Carota, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolini di Bruxelles, Carciofo, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Finocchio, Lenticchia, Patata, Pisello, Porro, Sedano, Ravanello, Spinacio, Bietola da foglia e da costa; **Orticole in pieno campo e in serra:** Cetriolo, Cocomero, Melone, Melanzana Peperone, Pomodoro, Zucchino	Afidi (foglie accartocciate), Mosca bianca	10-15	70-150
	Dorifira, Cavolaia, Tripidi, Piralidi	15-20	105-200
	Cimici	20-25	140-250
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Rucola (pieno campo)	Altica: effettuare 1 - massimo 2 trattamenti alla comparsa dei primi sintomi a distanza minima di 10 giorni	10-15	70-150
Tabacco	Afidi e mosca bianca	10-15	70-150
	Tripidi, Pulce del tabacco	15-20	105-200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	10-15	70-150
	Tripidi	15-20	105-200
	Bega del Garofano (su larve prima che penetrino)	25-30	175-300
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		100-125
Forestali (in vivaio)	Afidi	15-20	150-200
	Processionaria (forme migranti)	15-20	150-200
	Tingide americana	20-25	200-250
	Lepidotteri defoglia tori	15-25	150-250

'er le seguenti colture non superare le seguenti dosi ettaro:

- Albicocco: 300 ml/ha
- Ciliegio, Susino, Mais da foraggio: 250 ml/ha
- Mais dolce, Aglio: 200 ml/ha
- Actinidia, Ribes nero, Soia, Carciofo, Finocchio: 150 ml/ha
- Erba medica, Prati e pascoli: 100 ml/ha

lota: per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua zione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi ll'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio er gli impollinatori risulta notevolmente ridotto; conservare a emperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.

TTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
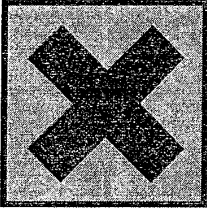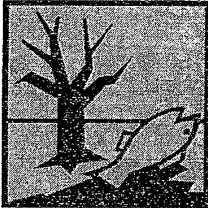
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO PER LE CONFEZIONI DA ml 50 e 100

MARKATE 100 CS

Insetticida in sospensione acquosa microincapsulata

MARKATE 100 CS

Composizione

100 grammi di prodotto contengono

lambda-Cyhalothrin pura	g 9,7 (100 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio

Nocivo per inalazione e ingestione - Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego - Non respirare gli aerosoli - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

Titolare della Registrazione

Globachem NV - Leeuwerweg 138 - B-3803 Sint-Truiden (Belgio) - tel. +32.11785717

Stabilimenti di Produzione

Globachem NV - Leeuwerweg 138 - B-3803 Sint-Truiden (Belgio)

IRCA Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 50-100

Partita n. ....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

13A08554

DECRETO 5 agosto 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario "Momentum Trio".

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 17 giugno 2011 presentata dall'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica 19, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato MOMENTUM TRIO contenente le sostanze attive fosetyl, folpet e cimoxanil ;

Vista la convenzione del 22 dicembre 2011, tra il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva folpet, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Viste le note dell'Ufficio in data 4 febbraio 2013 e successiva del 5 giugno 2013 con le quali è stata richiesta la documentazione necessaria per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 18 giugno 2013 da cui risulta che l'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto MOMENTUM TRIO fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cimoxanil;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MOMENTUM TRIO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Makhteshim Chemical Works Ltd – Beer Sheva – Israele.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Solfotecnica Italiana SpA – Ravenna (RA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15233.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MOMENTUM TRIO

Composizione:
- Fosetil Alluminio puro g 50
- Folpet puro g 25
- Cimoxanil g 4
coformulanti .... q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva – ISRAELE
rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl – Via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO, BG – Tel 035 328811

Officine di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – ISRAELE
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Ravenna - (RA)
DISTRIBUITO DA: Du Pont de Nemours Italiana srl, Milano

Registrazione Ministero della Salute n.

Contenuto: 1-5-10-20 Kg

Partita n° vedi timbro

Prescrizioni supplementari:
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in una fascia di rispetto vegetata di 10 m dai corpi idrici superficiali.
Durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto usare guanti adatti e tuta da lavoro completa. Durante eventuali lavorazioni da

MOMENTUM TRIO

(granuli idrodispersibili)
FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO PER VITE

svolgere nell'area trattata usare guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 50%, FOLPET 25% e CIMOXANIL 4% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
FOSETIL ALLUMINIO: .
FOLPET - Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).
Terapia: sintomatica
CIMOXANIL:.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
MOMENTUM TRIO è un fungicida sistemico e di contatto in granuli idrodispersibili caratterizzato da una elevata mobilità nella pianta, con quella di tipo ascendente particolarmente spiccata. L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora è sia preventiva che curativa. L'elevata sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si formano successivamente al trattamento. Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa. Il prodotto possiede anche un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), alla dose di 2 – 3 kg/ha (200 – 300 g/hL, con volumi d'acqua pari a 1000 litri). In caso di applicazioni con volume di irrorazione ridotto, fare riferimento alla dose per ettaro di formulato.

Iniziare i trattamenti quando i tralci della vite superano i 10 cm.Applicare un massimo di 6 interventi per stagione da effettuare entro la fine di giugno mantenendo un intervallo di 10-14 giorni.

ISTRUZIONI PER L'USO: Sciogliere la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte peri prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER VITE

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

13A08555

DECRETO 8 agosto 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mondare Più»

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 17 aprile 2012 presentata dall'Impresa Nufarm S.A.S, con sede legale in Gennevilliers (Francia), 28 Boulevard Camélinat, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CA 2464 contenente la sostanza attiva nicosulfuron;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della Salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria – ICPS, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 29 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Nufarm SAS a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 novembre 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 6 novembre 2012;

Vista la nota pervenuta in data 16 luglio 2013 da cui risulta che l'Impresa Nufarm S.A.S. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha contestualmente comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in oggetto in MONDARE PIU';

Ritenuto di autorizzare il prodotto zammo fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Nufarm S.A.S, con sede legale in Gennevilliers (Francia), 28 Boulevard Camélinat, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MONDARE PIU' con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 500; L 1, 5, 10

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

GAT Microincapsulation AG – Ebenfurth (Austria).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15864.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MONDARE PIÚ®

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Nicosulfuron puro g 4,13 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

NOCIVO **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione. Irritante per la pelle.
Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare aerosol; Evitare il contatto con la pelle; Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza

NUFARM S.A.S.
28, Boulevard Zèphyrin Camèlinat
BP 75 – 92233 Gennevilliers Cedex (Francia), rappresentata in Italia da
Nufarm Italia S.r.l., sede operativa Via Guelfa, 5 - Bologna, Tel 051 0394022
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx
Officina di Produzione:
GAT Microencapsulation AG - Ebenfurth (Austria)

Contenuto netto : ml 500, litri 1, 5, 10 **Partita n.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi. Non accedere all'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee, non applicare questo prodotto più di una volta ogni due anni a 1,5 l/ha o più di una volta all'anno a 1 l/ha.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

® marchio registrato GAT Microencapsulation AG

CARATTERISTICHE e CAMPI di IMPIEGO: MONDARE PIÚ® è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

MAIS: ***Infestanti sensibili***
- **Graminacee**: *Echinochloa crusgalli* (Giavone comune), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
- **Dicotiledoni**: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Stellaria media* (Centocchio).

Infestanti mediamente sensibili
- **Graminacee**: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
- **Dicotiledoni**: *Datura stramonium* (Stramonio), *Solanum nigrum* (Erba morella).

Modalità d'impiego
MONDARE PIÚ® si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
MONDARE PIÚ® si utilizza quando le infestanti sono già nate. Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici. MONDARE PIÚ® si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge
Dosi di impiego su mais:
1-1,5 l/ha: la dose inferiore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

AVVERTENZE:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con MONDARE PIÚ® è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue:
Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere, rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Effettuare un solo intervento per anno in tutti gli impieghi.

Se si applica il dosaggio di **1,5 l/ha** di MONDARE PIÚ®, non ripetere l'applicazione sullo stesso terreno l'anno successivo. Dopo questo intervallo di 1 anno, il prodotto può essere riapplicato nuovamente rispettando sempre le suddette avvertenze.

PROTEGGERE DAL FREDDO, AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... 8 AGO. 21

13A08556

DECRETO 11 ottobre 2013.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti Doramectina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 6 settembre 2013, riguardante, nel quadro dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE l'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari, iniettabili e per uso topico, contenenti doramectina, destinati ad essere utilizzati per i mammiferi da produzione alimentare;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti doramectina devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 6 settembre 2013.

A tal fine le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2013

Il direttore generale: FERRI

13A08625

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Marca Trevigiana», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, secondo capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Marca Trevigiana»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Marca Trevigiana», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con nota n. 405919 del 26 settembre 2013 dalla Regione Veneto, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Marca Trevigiana» che è stato approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Marca Trevigiana», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lettera *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Marca Trevigiana» in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Marca Trevigiana» così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Marca Trevigiana», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Pramaggiore, ricadente nella confinante Provincia di Venezia, e dei comuni di Fiume Veneto, Fontanafredda e Pasiano, ricadenti nella confinante Provincia di Pordenone.».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Marca Trevigiana», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A08533

DECRETO 8 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Veneto Orientale», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, secondo capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE)

n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Veneto Orientale»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Veneto Orientale», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con nota n. 408081 del 26 settembre 2013 dalla Regione Veneto, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Veneto Orientale» che è stato approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Veneto Orientale», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Veneto Orientale» in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Veneto Orientale» così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Veneto Orientale», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonché nell'ambito dell'intero territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Veneto Orientale», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A08534

DECRETO 8 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed

in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lettere *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, secondo capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con note n. 405874 del 26 settembre 2013 e n. 299654 dalla Regione Veneto, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» che è stato approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lettera *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare

la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 3 è inserita la seguente frase:

«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A08535

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 settembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società EQI – European Quality Institute s.r.l., in Fabriano, ad operare in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 2004/108/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL DIPARTIMENTO IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visto la direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo l'ex Ministero delle comunicazioni e l'ex Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28/11/2008 n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -Accredia- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Vista la istanza presentata, ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/108/CE, dalla società EQI - European Quality Institute srl in data 04/12/2012;

Vista la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 25 luglio 2013 n. DC2013UTL467, acquisita in data 30 luglio 2013, con la quale delibera è rilasciato alla società EQI - European Quality Institute srl l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 2004/108/CE;

Visto il D.P.C.M. del 18 luglio 2013, vistato dall'UCB e in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stato attribuito alla dott.ssa Rita Forsi l'incarico per la copertura *ad interim* della Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico;

Decretano:

Art. 1.

1. La società EQI - European Quality Institute srl con sede legale e operativa in via G. Ceresani n. 1, loc. Campo d'Olmo - 60044 Fabriano (Ancona) è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:

Apparecchi elettrici ed elettronici.

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi didattici elettronici.

Per i prodotti e settori di cui sopra l'organismo EQI - European Quality Institute srl è autorizzato ad operare secondo l'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

2. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione II - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle società destinatarie ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.

Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 2004/108/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 26 settembre 2013

Il direttore generale ad interim
per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico
del Dipartimento per le comunicazioni
FORSI

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Dipartimento impresa e internazionalizzazione
VECCHIO

13A08664

DECRETO 30 settembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Falconiera - Società cooperativa a r.l.», in Falconara Marittima, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012, n. 388/2012, con il quale la società cooperativa "FALCONIERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.", con sede in Falconiera Marittima (AN), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alberto Fanesi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° ottobre 2012, pervenuta in data 16 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Mauro Marcantoni, nato a Petritoli (FM) il 12 luglio 1965, domiciliato in Campofilone (FM), in Località Cannella, n. 29, in sostituzione del dott. Alberto Fanesi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08570

DECRETO 30 settembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «System Work - Società cooperativa a r.l.», in Cuneo, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003, n. 303/2003, con il quale la società cooperativa "System Work Società Cooperativa a R.L.", con sede in Cuneo, è stata posta

in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Cravero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 21 marzo 2013, pervenuta in data 8 aprile 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Luca Delfino, nato a Cuneo il 25 novembre 1977 e domiciliato in Busca (CN), via San Bernardo, n.1, in sostituzione del dott. Giuseppe Cravero, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08571

DECRETO 30 settembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Movical - Società cooperativa siglabile con la denominazione Movical - S.C.», in Fossano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2012, n. 756/2012, con il quale la società cooperativa "Movical - Società Cooperativa siglabile con la denominazione Movical - S.C.", con sede in Fossano (CN), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Cravero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 febbraio 2013, pervenuta in data 26 febbraio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luca Delfino, nato a Cuneo il 25 novembre 1977, e domiciliato in Busca (CN), via San Bernardo, n.1, in sostituzione del dott. Giuseppe Cravero, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08572

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 21 ottobre 2013.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2004, recante: «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAP».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto, altresì, che l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che prevede la soppressione dal 1° gennaio 2012 dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente soppresso;

Visto il decreto n. 40447 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati A e B al decreto medesimo;

Visti il decreto n. 51437 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, il decreto n. 17251 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2008, il decreto n. 41667 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio il 16 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2009 ed il decreto n. 27063 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio il 4 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2012, con i quali sono state apportate rettifiche al decreto n. 40447 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004;

Viste le note prot. n. 0051.21/05/2013.0006423, n. 0051.10/06/2013.0007564 e n. 0051.27/09/2013.0011411, con cui l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha segnalato la necessità di apportare rettifiche al suddetto decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004, relativamente agli identificativi catastali ed all'indirizzo di un immobile ivi individuato;

Vista la documentazione agli atti dell'Agenzia del demanio ed in particolare la nota prot. n. 2013/23636/DGPS-PF-PA-FI del 1°ottobre 2013;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto n. 40447, emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito Roma, via Caffarelletta 104, Foglio 195, particella o numero 15, al decreto n. 40447 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, pag. 24, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FPU0061	Lazio	Roma	Roma	Via della Caffarel-letta	114	NCEU	906	195	15

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il direttore: SCALERA

13A08662

DECRETO 21 ottobre 2013.

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'INPS, già di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede, fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto, altresì, che l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la soppressione dal 1° gennaio 2012 dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente soppresso;

Viste le note prot. n. 0051.21/05/2013.0006423, n. 0051.10/06/2013.0007564 e n. 0051.27/09/2013.0011411, con cui l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fatto richiesta di individuare un immobile, già di proprietà dell'INPDAP, attestandone la proprietà in capo allo stesso per effetto delle previsioni di cui al citato art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la nota prot. n. DT 66129 del 16 settembre 2013, con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio ad adottare il richiesto provvedimento ai sensi delle norme sopra citate;

Vista la nota prot. n. 2013/23627/DGPS-PF-PA-FI del 1° ottobre 2013, unitamente ai relativi allegati, della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

È di proprietà dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale il seguente bene immobile:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FPU0061	Lazio	Roma	Roma	Via della Caffarelletta	114	NCEU NCT	906 906	392 694	1,2

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà dell'immobile in capo all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione del bene nell'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il direttore: SCALERA

13A08663

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 ottobre 2013.

Classificazione, di taluni medicinali per uso umano - approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 887/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 agosto 2013 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno al 31 luglio 2013 e la *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2013 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea dal 1° maggio al 31 maggio 2013 ;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 27 settembre 2013;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION;

NEVANAC;

PREVENAR 13;

PREZISTA;

VIVANZA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione - denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata: LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE ORION, codice ATC - principio attivo: N04BA03 - levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor (levodopa, carbidopa, entacapone); titolare: Orion Corporation, GUUE 30 agosto 2013.

Indicazioni terapeutiche: Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con morbo di Parkinson che presentano fluttuazioni motorie giornaliere di «fine dose» che non sono stabilizzati con il trattamento a base di levodopa/inibitori della dopa decarbossilasi (DDC).

Modo di somministrazione: ciascuna compressa deve essere assunta per via orale con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto). Una compressa contiene una dose per il trattamento e deve essere somministrata soltanto intera.

Vedere paragrafo 4.2 - Posologia e modo di somministrazione, del riassunto delle caratteristiche del prodotto per ulteriori dettagli.

Confezioni autorizzate:

EU/1/11/706/034 - A.I.C.: 042884344/E - 175 mg/43,75 mg/200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 10 compresse;

EU/1/11/706/035 - A.I.C.: 042884357/E - 175 mg/43,75 mg/200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/11/706/036 - A.I.C.: 042884369/E - 175 mg/43,75 mg/200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/11/706/037 - A.I.C.: 042884371/E - 175 mg/43,75 mg/200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 130 compresse;

EU/1/11/706/038 - A.I.C.: 042884383/E - 175 mg/43,75 mg/200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 175 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica - (RR).

Nuove confezioni NEVANAC, codice ATC - principio attivo: S01BC10 - Nepafenac, titolare: Alcon Laboratories (UK) Ltd, GUUE 28 giugno 2013.

Indicazioni terapeutiche: NEVANAC è indicato negli adulti per: la prevenzione e il trattamento del dolore e dell'infiammazione postoperatori associati alla chirurgia della cataratta (vedere riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafo 5.1).

Modalità di somministrazione: i pazienti devono essere informati di agitare bene il flacone prima dell'uso.

Nel caso in cui venga utilizzato più di un prodotto medicinale oftalmico per uso topico, il medicinale deve essere somministrato singolarmente a distanza di almeno cinque minuti.

Al fine di prevenire la contaminazione della punta del contagocce e della soluzione, evitare di toccare le palpebre, le aree circostanti o altre superfici con la punta del contagocce. I pazienti devono essere informati di tenere il flacone ben chiuso quando non utilizzato.

Confezioni autorizzate: EU/1/07/433/002 - A.I.C.: 038813022/E - 3mg/ml collirio sospensione - uso oftalmico - flacone (LDPE) 3 ml - 1 flacone

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (Risk Management Plan, *RMP)*: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività descritte nel piano di farmacovigilanza, come concordato nel RMP presentato nel modulo 1.8.2 della autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento del RMP.

Un RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento di un RMP coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica - (RR).

Nuove confezioni: PREVENAR 13, codice ATC - principio attivo: J07AL02 - vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato, titolare: Pfizer Limited, GUUE 30 agosto 2013.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva per la prevenzione di patologia invasiva, polmonite e otite media acuta (OMA), causate da streptococcus pneumoniae in neonati, bambini e adolescenti di età compresa tra sei settimane e diciassette anni.

Immunizzazione attiva per la prevenzione di patologia invasiva, causata da streptococcus pneumoniae in adulti di età ≥ di 18 anni e anziani.

Vedere paragrafi 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per informazioni sulla protezione contro specifici sierotipi di pneumococco.

L'uso di Prevenar 13 deve essere valutato sulla base delle raccomandazioni ufficiali, tenendo in considerazione il rischio della patologia invasiva nei differenti gruppi di età, le comorbilità sottostanti così come la variabilità dell'epidemiologia dei sierotipi nelle diverse aree geografiche.

Modo di somministrazione: il programma d'immunizzazione di Prevenar 13 deve basarsi sulle raccomandazioni ufficiali.

Il vaccino deve essere somministrato per iniezione intramuscolare. I siti preferiti sono la superficie anterolaterale della coscia (muscolo vasto laterale) nei neonati, oppure il muscolo deltoide del braccio nei bambini e negli adulti.

Confezioni autorizzate:

EU/1/09/590/007 - A.I.C. 039550076/E - 0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino monodose (0,5 ml vetro tipo *I)* - 1 flaconcino monodose;

EU/1/09/590/008 - A.I.C. 039550088/E - 0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino monodose (0,5 mlvetro tipo *I)* - 5 flaconcini monodose;

EU/1/09/590/009 - A.I.C. 039550090/E - 0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino monodose (0,5 ml vetro tipo *I)* - 10 flaconcini monodose;

EU/1/09/590/010 - A.I.C. 039550102/E - 0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino monodose (0,5 ml vetro tipo *i)* 25 flaconcini monodose;

EU/1/09/590/011 - A.I.C. 039550114/E - 0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino monodose (0,5 ml vetro tipo *I)* - 50 flaconcini monodose.

Condizioni o limitazioni di fornitura e di utilizzo.

Rilascio ufficiale dei lotti: in conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/EC, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica - (RR).

Nuove confezioni: PREZISTA, codice ATC - principio attivo: J05AE10 - Darunavir, titolare: Janssen-Cilag International N.V, GUUE 30 agosto 2013.

Indicazioni terapeutiche: PREZISTA, somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 (virus dell'immunodeficienza umana), in associazione con altri antiretrovirali.

PREZISTA 800 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato (vedere sezione 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto):

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti naïve;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRVRAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ ≥ 100 cellule x 106/l.

Nel decidere di iniziare un trattamento con PREZISTA in pazienti adulti precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di PREZISTA (vedere sezioni 4.2, 4.3, 4.4 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Modo di somministrazione: il trattamento deve essere somministrato da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV.

Dopo l'inizio della terapia con PREZISTA, i pazienti devono essere avvisati di non modificare il dosaggio, la forma farmaceutica o interrompere la terapia senza aver prima consultato il medico.

I pazienti devono essere istruiti ad assumere PREZISTA con una bassa dose di ritonavir entro 30 minuti dal completamento di un pasto. Il tipo di cibo non influenza l'esposizione a darunavir (vedere paragrafi 4.4, 4.5 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Confezioni autorizzate: EU/1/06/380/008 - A.I.C.: 037634084/E - 800 mg - compresse rivestite - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (30×3) compresse (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Sistema di farmacovigilanza: il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che il sistema di farmacovigilanza presentato nel modulo 1.8.1 dell'autorizzazione all'immissione in commercio, esista e sia operativo prima e durante la commercializzazione del medicinale.

Piano di gestione del rischio (Risk Management Plan, *RMP)*: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività descritte nel piano di farmacovigilanza, come concordato nel

RMP presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento del RMP approvato dal comitato per i medicinali per uso umano (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP).

In accordo con la linea guida del CHMP sui «Sistemi di gestione del rischio per i medicinali per uso umano», il RMP aggiornato deve essere presentato insieme al successivo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (Periodic Safety Update Report, PSUR).

Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato:

quando si ricevono nuove informazioni che possano avere impatto sulle specifiche di sicurezza, sul piano di farmacovigilanza o sulle attività di minimizzazione del rischio in vigore;

entro 60 giorni dal raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di

minimizzazione del rischio);

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo - (RNRL).

Nuove confezioni: VIVANZA, codice ATC - principio attivo: G04BE09 – Vardenafil, titolare: Bayer Pharma AG, GUUE 30 agosto 2013.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché Vivanza possa essere efficace.

Modo di somministrazione: per uso orale.

Confezioni autorizzate: EU/1/03/249/016 - A.I.C.: 035735164/E - 10 mg - compressa orodispersibile - uso orale - blister (ALU/ALU) 4 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2001/83/EC e pubblicato sul portale dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di Gestione del Rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta della Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo del beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se le date di presentazione di uno PSUR e l'aggiornamento di un RPM coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica - (RR).

13A08642

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti tratto Terni (Loc. San Carlo) – Confine regionale (CUP F71B01000160001). Svincolo di Piediluco e collegamento alla S.P. 675 - varianti al progetto definitivo. (Delibera n. 37/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse na-

zionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo ìn materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei "Corridoi trasversali e dorsale appenninica" tra i "Sistemi stradali ed autostradali", il collegamento "Terni - Rieti" e che nell'allegato 2, tra gli interventi che interessano il territorio della Regione Umbria, riporta la "Tratta Terni-Rieti (prolungamento Cesena-Terni-Orte E45)";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 19 dicembre 2003, n. 131 (*G.U.* n. 105/2004), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della "Direttrice Civitavecchia, Orte, Terni, Rieti: tratto Terni (Loc. San Carlo) — confine regionale";

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 55 (*G.U.* n. 301/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della variante alla "Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti — tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale", ad esclusione dello svincolo di Piediluco;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato — nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) — all'allegato 2 ha confermato, tra i "Corridoi trasversali e dorsale appenninica", il collegamento "Terni-Rieti", individuando il subintervento "Direttrice Civitavecchia, Orte, Terni, Rieti: tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale", il cui progetto definitivo era stato già approvato con la citata delibera n. 131/2003;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include nella "Tabella 0 - Programma infrastrutture strategiche", l'infrastruttura "Terni-Rieti (strada)";

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le note 28 febbraio 2013, n. 6475, 25 giugno 2013, n. 19817, e 15 luglio 2013, n. 22436, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la variante di Piediluco e il collegamento con la SP. 675 della "Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tratto Terni (loc. San Carlo)-confine regionale";

Vista la nota 16 maggio 2013, n. 14310, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento del predetto argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

- che il tratto Terni (località San Carlo)-confine regionale della "direttrice Civitavecchia — Orte - Terni - Rieti" è costituito da un tracciato di circa 11 km, che parte dallo svincolo Terni est del c.d. "raccordo autostradale"

Terni - Orte e collega le tre valli più meridionali della Regione Umbria al confine regionale per unirsi poi alla SS 79 "Ternana" in corrispondenza della galleria Montelungo, da dove è già stato realizzato il nuovo tracciato fino a Rieti, e che nella zona della cascata delle Marmore l'opera è collegata, mediante una galleria, con la SP 209 "Valnerina";

- che il progetto definitivo approvato da questo Comitato con la succitata delibera n. 131/2003 comprendeva, tra l'altro, una galleria di sottoattraversamento del fiume Velino, ma che in fase di approvazione del progetto esecutivo sono stati evidenziati problemi di consolidamento dei terreni e di interferenze idrogeologiche, che hanno reso necessaria una variante plano-altimetrica del tracciato originario, approvata con la successiva delibera n. 55/2011, ad eccezione della variante riguardante lo svincolo di Piediluco;

- che la variante approvata con delibera n. 55/2011 ha comportato il superamento dell'intersezione con il fiume Velino mediante un viadotto a 9 campate, spostato di circa 980 m verso Rieti rispetto alle previsioni del progetto definitivo, con conseguente spostamento, sempre in direzione di Rieti, dello svincolo di Piediluco;

- che la prescrizione n. 8 di cui alla delibera n. 55/2011, richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha previsto che, in sede dì approvazione della variante di Piediluco, il soggetto aggiudicatore avrebbe dovuto scegliere uno dei tre interventi di compensazione proposti dallo stesso Ministero per i beni e le attività culturali (un lotto funzionale delle mura di Papigno, un lotto funzionale delle mura di Collescipoli, il campanile e la porta della Chiesa di S. Maria Maggiore di Collescipoli), previa quantificazione del relativo costo;

- che l'assolvimento della raccomandazione n. 2 di cui alla medesima delibera n. 55/2011, per la realizzazione di un collegamento alla S.P. 675, ha comportato lo spostamento della SP 62 su un tratto di rilevato già realizzato, con un tracciato più lineare e meglio percorribile, che consente il collegamento con il nuovo svincolo di Piediluco, e la rimozione dell'attuale sede stradale, da sostituire con terreno vegetale e vegetazione autoctona e utilizzare per ospitare un canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti da monte;

- che la proposta all'esame riguarda l'approvazione della variante relativa al suddetto svincolo di Piediluco e alla realizzazione del collegamento alla S.P. 675;

- che il 13 luglio 2012 ANAS S.p.A., soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto della suddetta variante, rilevante sotto l'aspetto localizzativo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre Amministrazioni e agli Enti interessati, nonché ai soggetti gestori delle interferenze e che il 27 settembre 2012 la stessa ANAS S.p.A. ha trasmesso, al predetto Ministero, documentazione integrativa in merito;

- che l'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, è stato pubblicato il 17 luglio 2012 sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" e sul quotidiano a diffusione regionale "Il Corriere dell'Umbria", nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 17 luglio 2012, parte III, n. 29;

- che riguardo la suddetta variante non sono state presentate osservazioni;

- che, con nota 8 ottobre 2012, n. 27560, il Ministero per i beni e le attività culturali si è pronunciato favorevolmente, ribadendo le prescrizioni di cuí alla citata delibera n. 55/2011, da ottemperare in sede di progettazione esecutiva;

- che con delibera di Giunta 5 novembre 2012, n. 1363, la Regione Umbria ha formulato parere favorevole sulla localizzazione della variante in esame, prendendo atto del parere positivo del Comune di Terni, nel cui territorio è collocato l'intervento, e facendo proprio il documento istruttorio e la proposta dell'Assessore competente, corredati, tra l'altro, dal parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni;

- che nel corso della Conferenza di servizi, tenutasi il 26 novembre 2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla compatibilità ambientale del progetto della Regione Umbria e sugli aspetti paesaggistici, idraulici e viabilistici della Provincia di Terni;

- che, nel corso della succitata Conferenza, l'ANAS ha rappresentato la difficoltà di realizzare le opere compensative di cui alla richiamata prescrizione n. 8, in quanto le economie realizzate su alcune opere e attività sono già state destinate a fronteggiare ì maggiori costi di riambientazione dell'intervento e che quindi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è riservato di esaminare la questione in fase di approfondimento istruttorio, rilevando inoltre la mancata quantificazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del costo delle tre opere compensative tra le quali il soggetto aggiudicatore avrebbe dovuto scegliere quella da realizzare;

- che, per la realizzazione della suddetta opera compensativa, il citato Ministero ha quindi proposto di approvare la variante in esame con la prescrizione che "al completamento dei lavori principali in argomento, le economie che dovessero risultare nel quadro economico complessivo dell'opera dovranno essere utilizzate dal soggetto aggiudicatore per la realizzazione di una delle opere compensative di consolidamento e restauro richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali";

- che il suddetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che le prescrizioni e le raccomanda-

zioni relative alla variante in esame confermano quelle di cui alla delibera n. 55/2011, senza ulteriori integrazioni;

- che l'istruttoria tecnica conferma gli elaborati relativi alla risoluzione delle interferenze indicati nella citata delibera n. 55/2011 e individua gli ulteriori elaborati progettuali, a integrazione di quelli indicati dalla stessa delibera n. 55/2011, che riguardano gli espropri per l'acquisizione di aree destinate alle opere di rimboschimento e riambientamento e le occupazioni temporanee;

sotto l'aspetto attuativo:

- che il Soggetto aggiudicatone è ANAS S.p.A.;

- che, come già previsto dalla delibera n. 55/2011, la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;

- che, relativamente allo stato dei lavori dell'intero tratto Terni (località S. Carlo) -confine regionale, un lotto funzionale è stato aperto al traffico il 28 luglio 2011, un ulteriore lotto funzionale sarà aperto entro il 2013 e il completamento dell'intera opera è previsto entro 12 mesi dall'approvazione della presente variante;

sotto l'aspetto finanziario:

- che il costo della variante in approvazione ammonta a 2,088 milioni di euro, comprensivi delle opere di riambientazione del sito (quali movimenti di terra e opere di rimboschimento dell'area ex S.P.) per circa 1,245 milioni di euro;

- che tale costo risulta finanziabile nell'ambito del quadro economico di cui alla delibera n. 55/2011, grazie ai minori costi di consolidamento delle gallerie rispetto a quanto inizialmente previsto;

- che pertanto rimane confermato il costo complessivo dell'intero tratto Terni (località S. Carlo) - confine regionale, di cui alla richiamata delibera n. 55/2011, pari a 209,9 milioni di euro al netto di IVA, che comprende anche il costo degli ulteriori espropri e delle nuove occupazioni temporanee;

- che il suddetto costo complessivo è interamente finanziato da ANAS a carico dei seguenti contratti di programma:

- contratto 2003-2005: 155,4 milioni di euro;
- contratto 2007: 28,3 milioni di euro;
- contratto 2008: 2,8 milioni di euro;
- contratto 2011: 23,4 milioni di euro;

- che, con riferimento al punto 1.5 della richiamata delibera n. 55/2011, per la tratta compresa tra l'uscita provvisoria sulla SS 79 "Strada di Moggio" e il termine della variante, subordinava l'approvazione del progetto definitivo alla conclusione dell'*iter* approvativo del Contratto di programma ANAS 2011, il Ministero istruttore ha comunicato che il Contratto è stato approvato con decreto ministeriale 8 maggio 2012, n. 146, registrato presso la Corte dei conti il 4 luglio 2012, e che lo stesso prevede il finanziamento di 23,4 milioni di euro, di cui al punto precedente, a completamento della copertura finanziaria dell'intervento.

2. delle risultanze della riunione preparatoria:

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato a comunicare l'entità delle risorse che potrebbero essere destinate agli interventi di restauro richiesti dal Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando il limite del due per cento dell'intero costo dell'opera per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale previsto dall'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;

Delibera:

1 Approvazione variante

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della variante relativa allo svincolo di Piediluco e al collegamento alla S.P. 675, di cui alla precedente "presa d'atto", facente parte della "Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti — tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale".

1.2 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste ne! progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.4 Il costo di 209,9 milioni di euro al netto di IVA di cui alla precedente "presa d'atto" costituisce il "limite di spesa" dell'intervento della "Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti — tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale" ed è integralmente finanziato da ANAS S.p.A., soggetto aggiudicatore, come ugualmente esposto nella stessa "presa d'atto".

1.5 Le economie che dovessero risultare nel quadro economico complessivo dell'opera al termine dei lavori relativi alla Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti — tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale dovranno essere utilizzate dal soggetto aggiudicatore per la realizzazione di una delle opere compensative di consolidamento e di restauro richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e citate nella precedente "presa d'atto". II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà l'opera compensativa finanziata a carico di tali risorse e l'entità del finanziamento a essa destinato, fermo restando il limite del due per cento dell'intero costo dell'opera per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, cosi come previsto dall'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

1.6 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte

dell'allegato 1 alla richiamata delibera di questo Comitato n. 55/2011.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, citate al precedente punto 1.1, sono riportate nella 2ª parte del richiamato allegato 1 alla delibera di questo Comitato n. 55/2011. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.7 L'elenco degli elaborati progettuali relativi agli espropri è riportato nella 1ª parte dell'allegato 2 alla succitata delibera n. 55/2011, integrato dai seguenti elaborati: T00-ES01-ESP-ES01-PV5, T00-ES01-ESP-PC01-PV5 e T00-ES01-ESP-PC02- PV5.

L'elenco degli elaborati progettuali relativi alla risoluzione delle interferenze è riportato nella 2ª parte dell'allegato 2 alla delibera n. 55/2011.

2 Clausole finali

2.1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto della variante approvata con la presente delibera.

2.2 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel suddetto progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6. Il citato Ministero procederà a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE).

2.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà inoltre a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, la clausola che pone a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi, i cui contenuti sono specificati nell'allegato 3 alla più volte richiamata delibera n. 55/2011, dovrà essere estesa alla variante di cui al punto 1.1.

2.5 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 270

13A08619

DELIBERA 19 luglio 2013.

Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009. Modifica del punto 1.5 della delibera n. 135/2012. (Delibera n. 46/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, dello stesso decreto legge n. 39/2009, il quale prevede fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto legge, un importo di 408,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18

del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, dello stesso decreto che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, concernente disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 67-*ter*, del predetto decreto legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, dispone il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico, e l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita, al Ministro per la coesione territoriale, la delega ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, ivi compresa la gestione del FAS (ora *FSC)*;

Considerato che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata altresì conferita, al Ministro per la coesione territoriale, la delega a promuovere e integrare le iniziative finalizzate allo sviluppo della città di L'Aquila e all'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, funzioni per il cui esercizio il Ministro si avvale del DISET;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 135 (*G.U.* n. 63/2013), recante la ripartizione, per un importo complessivo di 2.245 milioni di euro relativo al periodo 2013-2015, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009 e alla delibera di questo Comitato 26 giugno 2009, n. 35 (*G.U.* n. 243/2009);

Visto in particolare il punto 1.5 della citata delibera n. 135/2012, il quale prevede la destinazione di un importo complessivo di 100 milioni di euro al sostegno delle attività produttive e della ricerca, da destinare al finanziamento dei seguenti due assi all'interno del cratere sismico:

— comparti industriali già presenti nell'area, caratterizzati da un elevato livello di innovazione e buon potenziale di crescita (farmaceutico, aerospazio, telecomunicazioni, avionica, tecnologie per la sicurezza);

— nuove attività imprenditoriali collegate alla realizzazione delle infrastrutture innovative per le smart-cities (mobilità, energia, telecomunicazioni, sicurezza e centri per il comando e controllo), con priorità per le attività svolte nei nuovi centri di ricerca e presso l'Università di L'Aquila negli ambiti relativi alle reti ottiche, all'edilizia e al restauro, alle tecniche di recupero edilizio e per le attività volte alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, con particolare attenzione al polo di attrazione dell'area (Gran Sasso) per il turismo invernale ed estivo e allo sviluppo di un sistema di accoglienza diffusa;

Considerato che, al fine di assicurare piena e immediata esecuzione al predetto punto 1.5, il Ministro per la coesione territoriale, con propri decreti dell'8 aprile 2013 e del 13 giugno 2013, ha fra l'altro istituito e disciplinato

il funzionamento di un Comitato di indirizzo, cui sono affidati compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi previsti nel citato punto 1.5 della delibera n. 135/2012;

Vista la nota n. 391-P del 10 luglio 2013 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale ha formulato la proposta di ampliamento dell'asse di intervento previsto dal primo alinea del punto 1.5 della delibera CIPE n. 135/2012, con estensione della relativa previsione anche ai comparti industriali o settori di attività non ancora presenti nell'area e ad eventuali ulteriori comparti o settori economici di attività, che risultino di particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato altresì che la proposta prevede di sottoporre al Comitato di indirizzo sopracitato la valutazione dell'ammissibilità delle proposte di ampliamento dei comparti industriali o dei settori economici di attività ai fini dell'istruttoria dei competenti soggetti attuatori;

Tenuto conto che la citata proposta recepisce la richiesta formulata dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET-PCM), allegata alla predetta nota n. 391-P/2013, che accoglie le istanze dei Sindaci dei Comuni del cratere in ordine alla necessità di assicurare sostegno ad eventuali attività produttive promettenti dal punto di vista economico ed occupazionale, non ricomprese nei settori già individuati dal citato punto 1.5;

Vista la successiva relazione n. 454-P del 18 luglio 2013 del Capo di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale, concernente le iniziative in corso relative alla citata assegnazione di 100 milioni di euro, relazione alla quale sono allegati i resoconti delle prime due riunioni del Comitato di indirizzo;

Ritenuta condivisibile la proposta in esame in considerazione della necessità di assicurare maggiore attrattività di investimenti e più adeguato sviluppo socioeconomico nei territori interessati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3059-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Per le finalità richiamate in premessa viene approvata la modifica del punto 1.5 della delibera n. 135/2012, che viene riformulato come segue:

1.5 100 milioni di euro, per il sostegno delle attività produttive e della ricerca, da destinare al finanziamento dei seguenti due assi all'interno del cratere sismico:

— comparti industriali già presenti e anche non presenti nell'area, caratterizzati da un elevato livello di innovazione e buon potenziale di crescita e di impatto sullo sviluppo del territorio (fra cui, a mero titolo esemplificativo: farmaceutico, aerospazio, telecomunicazioni, avionica, tecnologie per la sicurezza), nonché eventuali ulteriori comparti o settori economici di attività, che risultino di particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009. In proposito il Comitato di indirizzo, istituito con decreti del Ministro per la coesione territoriale dell'8 aprile 2013 e del 13 giugno 2013, potrà valutare l'ammissibilità delle proposte di ampliamento dei comparii industriali o dei settori economici di attività ai fini dell'istruttoria dei competenti soggetti attuatori;

— nuove attività imprenditoriali collegate alla realizzazione delle infrastrutture innovative per le smart-cities (mobilità, energia, telecomunicazioni, sicurezza e centri per il comando e controllo), con priorità per le attività svolte nei nuovi centri di ricerca e presso l'Università di L'Aquila negli ambiti relativi alle reti ottiche, all'edilizia e al restauro, alle tecniche di recupero edilizio e per le attività volte alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, con particolare attenzione al polo di attrazione dell'area (Gran Sasso) per il turismo invernale ed estivo e allo sviluppo di un sistema di accoglienza diffusa.

2. Il richiamato Comitato di indirizzo presenterà gli elementi informativi sullo stato di utilizzo dell'importo di 100 milioni di euro per il sostegno delle attività produttive e della ricerca, nell'ambito della relazione annuale complessiva di cui al punto 6 della richiamata delibera n. 135/2012.

3. Restano in vigore tutte le altre disposizioni di cui alla propria delibera n. 135/2012.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 315

13A08620

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Pensa».

Estratto determinazione n. 900/2013 del 14 ottobre 2013

Medicinale: OLANZAPINA PENSA.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., via Ippolito Rosellini n. 12 - 20124 Milano (Italia).

Confezioni:

«2,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681015 (in base 10), 18QJPR (in base 32);

«2,5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681027 (in base 10), 18QJQ3 (in base 32);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681039 (in base 10), 18QJQH (in base 32);

«5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681041 (in base 10), 18QJQK (in base 32);

«7,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681054 (in base 10), 18QJQY (in base 32);

«7,5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681066 (in base 10), 18QJRB (in base 32);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681078 (in base 10), 18QJRQ (in base 32);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681080 (in base 10), 18QJRS (in base 32);

«15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681092 (in base 10), 18QJS4 (in base 32);

«15 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681104 (in base 10), 18QJSJ (in base 32);

«20 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681116 (in base 10), 18QJSW (in base 32);

«20 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681128 (in base 10), 18QJT8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg di olanzapina;

eccipienti: lattosio monoidrato, crospovidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Produzione, controllo lotti, rilascio lotti: Laboratorios Cinfa, S.A. - Olaz-Chipi 10, Polig. Areta.-31620, Huarte, Pamplona (Navarra) Spagna.

Produzione del principio attivo: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. - Unit IV, Plot n. 9a, Phase III-IDA, Jeedimetla, Hyderabad, Andhra Pradesh - India.

Indicazioni terapeutiche: adulti - olanzapina è indicata per il trattamento della schizofrenia.

Nei pazienti che hanno dimostrato risposta positiva al trattamento iniziale, il proseguimento della terapia con olanzapina consente di mantenere il miglioramento clinico.

Olanzapina è indicata per il trattamento dell'episodio di mania da moderato a grave.

Nei pazienti in cui l'episodio maniacale ha risposto al trattamento con olanzapina, l'olanzapina è indicata per la prevenzione dei nuovi episodi di malattia in pazienti con disturbo bipolare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681015 (in base 10), 18QJPR (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,09; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,29;

«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681039 (in base 10), 18QJQH (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,48; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,15;

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042681078 (in base 10), 18QJRQ (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 28,95; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,29.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olanzapina Pensa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08607

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ursitan».

Estratto determinazione n. 889/2013 del 14 ottobre 2013

Medicinale: URSITAN.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Salvat, S.A. - Gall, 30-36 - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcellona (Spagna).

Confezioni:

«3 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 10 contenitori in LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 042113011 (in base 10), 1855ZM (in base 32);

«3 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 20 contenitori in LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 042113023 (in base 10), 1855ZZ (in base 32);

«3 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 45 contenitori in LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 042113035 (in base 10), 18560C (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: 3 mg di tobramicina. Un contenitore monodose contiene circa 0,75 mg di tobramicina;

eccipienti: tiloxapolo; acido borico; solfato di sodio anidro; cloruro di sodio; acqua depurata.

Produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio e controllo lotti: Laboratorios Salvat, S.A. - C/ Gall, 30-36 - 8950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spagna.

Controllo lotti (controllo microbiologico): Sabater Pharma S.A. - Josep Argemí, 13-15, (Esplugues de Llobregat) Spagna.

Produzione principio attivo:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.API - Division_Basel Street-49131 Petah Tiqva - Israele;

Teva Pharmaceutical Works Privated Limited Company - Pallagit Ut 13 - 4042 Debrecen - Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: «Ursitan» è indicato per il trattamento locale delle infezioni oculari causate da ceppi sensibili alla tobramicina negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a un anno:

congiuntivite batterica purulenta;

cheratite;

ulcere corneali.

Prestare particolare attenzione alla guida ufficiale sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ursitan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08608

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Pfizer».

Estratto determinazione n. 890/2013 del 14 ottobre 2013

Medicinale: CANDESARTAN PFIZER

TITOLARE AIC: Pfizer Italia S.r.l. - Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Italia

Confezione

"8 mg compresse" 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941016 (in base 10) 17ZY0S (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941028 (in base 10) 17ZY14 (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941030 (in base 10) 17ZY16 (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941042 (in base 10) 17ZY1L (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941055 (in base 10) 17ZY1Z (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941067 (in base 10) 17ZY2C (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941079 (in base 10) 17ZY2R (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941081 (in base 10) 17ZY2T (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941093 (in base 10) 17ZY35 (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941105 (in base 10) 17ZY3K (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941117 (in base 10) 17ZY3X (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941129 (in base 10) 17ZY49 (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941131 (in base 10) 17ZY4C (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 300 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941143 (in base 10) 17ZY4R (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL confezione ospedaliera

AIC n. 041941156 (in base 10) 17ZY54 (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino

AIC n. 041941168 (in base 10) 17ZY5J (in base 32)

Confezione

"8 mg compresse" 250 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino

AIC n. 041941170 (in base 10) 17ZY5L (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941182 (in base 10) 17ZY5Y (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941194 (in base 10) 17ZY6B (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941206 (in base 10) 17ZY6Q (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941218 (in base 10) 17ZY72 (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse"20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941220 (in base 10) 17ZY74 (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941232 (in base 10) 17ZY7J (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941244 (in base 10) 17ZY7W (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941257 (in base 10) 17ZY89 (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941269 (in base 10) 17ZY8P (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941271 (in base 10) 17ZY8R (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941283 (in base 10) 17ZY93 (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941295 (in base 10) 17ZY9H (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941307 (in base 10) 17ZY9V (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 300 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941319 (in base 10) 17ZYB7 (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL confezione ospedaliera

AIC n. 041941321 (in base 10) 17ZYB9 (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino

AIC n. 041941333 (in base 10) 17ZYBP (in base 32)

Confezione

"16 mg compresse" 250 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino

AIC n. 041941345 (in base 10) 17ZYC1 (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941358 (in base 10) 17ZYCG (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941360 (in base 10) 17ZYCJ (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941372 (in base 10) 17ZYCW (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941384 (in base 10) 17ZYD8 (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941396 (in base 10) 17ZYDN (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941408 (in base 10) 17ZYF0 (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941410 (in base 10) 17ZYF2 (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941422 (in base 10) 17ZYFG (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941434 (in base 10) 17ZYFU (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941446 (in base 10) 17ZYG6 (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941459 (in base 10) 17ZYGM (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941461 (in base 10) 17ZYGP (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941473 (in base 10) 17ZYH1 (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 300 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 041941485 (in base 10) 17ZYHF (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL confezione ospedaliera

AIC n. 041941497 (in base 10) 17ZYHT (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova bambino

AIC n. 041941509 (in base 10) 17ZYJ5 (in base 32)

Confezione

"32 mg compresse" 250 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova bambino

AIC n. 041941511 (in base 10) 17ZYJ7 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA: Compressa

COMPOSIZIONE:

Principio attivo:

Per il dosaggio 8 mg:

Ogni compressa contiene 8 mg di candesartan cilexetil.

Per il dosaggio 16 mg:

Ogni compressa contiene 16 mg di candesartan cilexetil.

Per il dosaggio 32 mg:

Ogni compressa contiene 32 mg di candesartan cilexetil.

Eccipienti:

Per il dosaggio 8 mg:

Mannitolo

Amido di mais

Ferro ossido rosso

Copovidone

Glicerolo

Magnesio stearato

Per il dosaggio 16 mg: e Per il dosaggio 32 mg:

Mannitolo

Amido di mais

Ferro ossido rosso

Cellulosa microcristallina

Copovidone

Glicerolo

Magnesio stearato

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO, RILASCIO E CONTROLLO (testing)LOTTI:

Aegis Ltd._17, Athinon Street, Ergates 2643 Nicosia-Cipro

HBM Pharma s. r. o._Sklabinská 30,036 80 Martin- Repubblica Slovacca

Rottendorf Pharma GmbH_Ostenfelder Straße 51-61,59320 Ennigerloh-Germania

Pharmaceutical Works Polpharma S.A Production Solid Form Department_Business unit fine chemicals 19, Pelplinska Str.,83-200 Starogard Gdanski-Polonia

PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO:

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd._ XunQiao, LinHai, Zhejiang 317024-Cina

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:

Prestige Promotion_GmbH_Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim-Germania

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd._ XunQiao, LinHai, Zhejiang 317024-Cina

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Candesartan cilexetil è indicato per:

Il trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.

Il trattamento dei pazienti adulti con scompenso cardiaco e alterata funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) in aggiunta alla terapia con inibitori dell'Enzima di Conversione dell'Angiotensina (ACE) o quando gli ACE inibitori non sono tollerati.

(classificazione)

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CANDESARTAN PFIZER è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08609

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sandoz GMBH».

Estratto determinazione n. 891/2013 del 14 ottobre 2013

MEDICINALE: ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ GMBH

TITOLARE AIC: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl - Austria

Rappresentante per l'Italia: Sandoz Spa - Largo U. Boccioni, 1, 21040 Origgio (VA)

Confezione

"5 mg/100 ml soluzione per infusione" 1 flacone in plastica

AIC n. 042096014 (in base 10) 184PDG (in base 32)

Confezione

"5 mg/100 ml soluzione per infusione" 4 flaconi in plastica

AIC n. 042096026 (in base 10) 184PDU (in base 32)

Confezione

"5 mg/100 ml soluzione per infusione" 10 flaconi in plastica

AIC n. 042096038 (in base 10) 184PF6 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA: Soluzione per infusione.

COMPOSIZIONE:

Ogni flacone da 100 ml di soluzione per infusione contiene:

Principio attivo:

5 mg di acido zoledronico.

Un ml di soluzione contiene 0,05 mg di acido zoledronico anidro, equivalenti a 0,0533 mg di acido zoledronico monoidrato.

Eccipienti:

Mannitolo (E421)

Sodio citrato (E331)

Acqua per iniezioni

PRODUTTORE:

NOVARTIS PHARMA STEIN AG - SCHAFFHAUSERSTRASSE, 4332 STEIN - SVIZZERA

FRESEN*IUS* KABI GMBH - HAFNERSTRASSE 36, 8055 GRAZ - AUSTRIA

CONTROLLO LOTTI:

NOVARTIS PHARMA STEIN AG - SCHAFFHAUSERSTRASSE, 4332 STEIN - SVIZZERA

AGES-OSTERREICHE AGENTUR FUR GESUNDHEIT UND ERNAHRUNGSSICHERHEIT GMBH BEETHOVENSTRASSE N. 6 8010 GRAZ - AUSTRIA

FRESEN*IUS* KABI GMBH - HAFNERSTRASSE 36, 8055 GRAZ - AUSTRIA

EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG - MONDSEESRTRASSE 11, A-4866 UNTERACH - AUSTRIA

LEK PHARMACEUTICALS D.D. - VEROVSKOVA 57, 1526 LJUBLJANA - SLOVENIA

RILASCIO LOTTI:

LEK PHARMACEUTICALS D.D. - VEROVSKOVA 57, 1526 LJUBLJANA - SLOVENIA

EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG - MONDSEESRTRASSE 11, A-4866 UNTERACH - AUSTRIA

NOVARTIS PHARMA GMBH - ROONSTRASSE 25 UND OBERE TURNSTRASSE 8, 90429 NURNBERG - GERMANIA

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO:

NOVARTIS PHARMA STEIN AG - SCHAFFHAUSERSTRASSE, 4332 STEIN - SVIZZERA

FRESEN*IUS* KABI GMBH - HAFNERSTRASSE 36, 8055 GRAZ - AUSTRIA

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:

EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG - MONDSEESRTRASSE 11, A-4866 UNTERACH - AUSTRIA

NOVARTIS PHARMA STEIN AG - SCHAFFHAUSERSTRASSE, 4332 STEIN - SVIZZERA

LEK PHARMACEUTICALS D.D. - VEROVSKOVA 57, 1526 LJUBLJANA - SLOVENIA

FAMAR A.V.E. PHARMACEUTICAL & COSMETICS MANUFACTURERS FAMAS S.A. - ANTHOUSSA PLANT ANTHOUSA AVENUE 7, 15344, ANTHOUSA, ATTIKI - GRECIA

C.R.N.A. SA - ZONING INDUSTRIEL D'HEPPIGNIES 1, FLEURUS HAINAUT, B-6220 - BELGIO

FRESEN*IUS* KABI GMBH - HAFNERSTRASSE 36, 8055 GRAZ - AUSTRIA

PHARMLOG PHARMA LOGISTIK GMBH - SIEMENSSTRASSE 1 59199 BONEN - GERMANIA

PIEFFE DEPOSITI S.R.L. - VIA FORMELLESE KM 4,300, 00060 FORMELLO (RM) - ITALIA

ALLPACK GROUP ADMINISTRATIVE AND MANUFACTURING SITE - PFEFFINGERSTRASSE 45, CH – 4153 REINACH - SVIZZERA

ADDITIONALLY MANUFACTURER SITE - KAGENSTRASSE 17, CH – 4153 REINACH - SVIZZERA

PRODUTTORE PRINCIPIO ATTIVO:

ZOLENDRONIC ACID

NOVARTIS PHARMA AG LICHTSTRASSE 35 CH-4056 BASEL - SVIZZERA

NOVARTIS PHARMA STEIN AG - SCHAFFHAUSERSTRASSE, 4332 - STEIN - SVIZZERA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento dell'osteoporosi:

nelle donne in post-menopausa

negli uomini

ad aumentato rischio di fratture compresi quelli con una recente frattura dell'anca da trauma lieve.

Trattamento dell'osteoporosi associata a terapia sistemica a lungo termine con glucocorticoidi

nelle donne in post-menopausa

negli uomini

ad aumentato rischio di fratture.

Trattamento del morbo di Paget osseo negli adulti.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve fornire il materiale educazionale rivolto a tutti i medici che presumibilmente potranno prescrivere ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ GMBH nelle indicazioni Terapeutiche autorizzate:

Trattamento dell'osteoporosi

nelle donne in post-menopausa

negli uomini

ad aumentato rischio di fratture, compresi i soggetti che hanno subito una recente frattura dell'anca da trauma lieve.

Trattamento dell'osteoporosi associata a terapia sistemica a lungo termine con glucocorticoidi

in donne in post-menopausa

in uomini

ad aumentato rischio di frattura.

Trattamento del morbo di Paget osseo in adulti.

Prima della distribuzione del materiale educazionale per il prescrittore in ciascun Stato membro, il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve concordarne i contenuti ed il formato, assieme ad un piano di comunicazione, con le autorità nazionali competenti.

Il materiale educazionale per il medico deve contenere:

• Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

• Scheda promemoria

• Materiale educazionale per il paziente

La scheda promemoria deve evidenziare i seguenti punti chiave:

• Necessità di misurare la creatinina sierica prima del trattamento con ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ GMBH.

• Controindicazione nei pazienti con clearance della creatinina< 35 ml/min.

• Contraoindicazione durante la gravidanza e nelle donne che allattano a causa della potenziale teratogenicità.

• Necessità di assicurare un'idratazione adeguata del paziente.

• Necessità di somministrare ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ GMBH con un'infusione lenta della durata non inferiore ai 15 minuti.

• Regime di somministrazione annuale.

• Raccomandazione di prescrivere in associazione con ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ GMBH un supporto adeguato di calcio e di vitamina D.

• Necessità di eseguire appropriata attività fisica, di non fumare e di seguire un regime alimentare salutare.

Il materiale educazionale per il paziente deve contenere:

• Foglio illustrativo.

• Materiale educazionale inclusivo dei seguenti messaggi chiave:

o Controindicazione nei pazienti con gravi problemi renali.

o Controindicazione durante la gravidanza e nelle donne che allattano.

o Necessità di un adeguato supporto di calcio e di vitamina D, attività fisica appropriata, divieto di fumare, regime alimentare salutare.

o Segni e sintomi chiave di gravi eventi avversi.

o Quando richiedere attenzione da parte del personale sanitario.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"5 mg/100 ml soluzione per infusione" 1 flacone in plastica

AIC n. 042096014 (in base 10) 184PDG (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 127,97

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 211,21

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ GMBH è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (Internista, Ortopedico, Oncologo, Ematologo) – RNRL.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08610

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti, per il triennio 2013-2015.

In data 17 ottobre 2013 alle ore 16:00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN: nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini firmato;

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CGU-CISAL firmato

CONFSAL firmato

CSE firmato

UGL firmato

USAE firmato

USB firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2013 - 2015

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva. Il presente contratto si applica, inoltre, esclusivamente per i fini di cui all'art. 4, comma 2, al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è definito dal CCNQ del 9 ottobre 2009 stipulato a seguito del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 "Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "comparti".

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "accordo stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come "CCNQ del 7 agosto 1998".

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 9 comma2. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "organizzazioni sindacali rappresentative".

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative di cui al comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di "associazioni sindacali" si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine "amministrazione" o "ente" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

Capo I

Ripartizione delle prerogative sindacali nei comparti Regioni - Autonomie locali e Servizio sanitario nazionale

Art. 2.

Distacchi e permessi sindacali nei comparti «Regioni e autonomie locali» e «Servizio Sanitario Nazionale»

1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere *e)* ed *i)*. Tali contingenti sono pari a n. 540 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e n. 380 distacchi per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2 e n. 3 allegate.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui:

n. 41 minuti destinati al monte ore di singola amministrazione;

n. 19 minuti cumulati a livello nazionale sotto forma di distacchi.

3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. *b)* punto a. sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

4. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 2, lettera *b)* punto b. ammonta a n. 98 distacchi per il comparto Regioni e autonomie locali e a n. 110 distacchi per il comparto Sanità, ed è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato rispettivamente nelle tavole n. 4 e n. 5.

5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 99.423 ore per il comparto Regioni e autonomie locali e n. 91.278 ore per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale, distribuite rispettivamente come da tavole n. 6 e n. 7.

6. È confermato il comma 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002, con le precisazioni di cui all'art. 9, comma 6.

Capo II

Ripartizione delle prerogative sindacali nei restanti Comparti

Art. 3.

Distacchi sindacali

1. È confermato il contingente di n. 1.313 distacchi sindacali definito dall'art. 5, comma 3, del CCNQ del 9 ottobre 2009, utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e

musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Università, come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1, nelle more della razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 15.

4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del Comparto Ministeri e del Comparto Scuola è possibile utilizzare in forma compensativa i distacchi di loro pertinenza, rispettivamente nei comparti Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché nel comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.

5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

6. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza del Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 si conferma quanto già previsto all'art. 5, comma 4, del CCNQ 9 ottobre 2009. In particolare le parti concordano che n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola verranno ceduti all'Area V a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al comma 1 sarà pari a n. 1.308 distacchi. Dalla medesima data entra in vigore la tavola n. 14 bis che sostituisce la tavola n. 14.

Art. 4.

Permessi sindacali

1. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.

2. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 1, lett. *a)*, fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I permessi di cui al comma 1, lett. *b)* sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, come di seguito integrate.

4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.

5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 1 lett.a), i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. *b)* a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.

6. Per il Comparto Scuola la misura massima di cui al comma 5 è elevata di ulteriori 16 punti percentuali.

7. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il Comparto Scuola all'art. 6, comma 1.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 4, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre 2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.

11. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 10, per il Comparto Scuola si continua a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

12. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

Art. 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie

confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è pari a n. 196.213 ore di permesso di cui:

a) n. 30.312 ore ripartite, sulla base della tavola n. 16, tra le confederazioni rappresentative nei comparti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001;

b) n. 165.901 ore suddivise tra i comparti di cui all'art. 3, comma 1, come da tavola 17.

2. Il contingente di cui al comma 1, lettera *b)* è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 18 al n. 25.

3. Sono confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002, con le precisazioni di cui all'art. 9, comma 6.

CAPO III

Disposizioni particolari e finali

Art. 6.

Disposizioni particolari per il Comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2013-2014. A tal fine:

a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 giugno 2013;

b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del CCNQ del 18 dicembre 2002, ribadito dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007, del 26 settembre 2008 e del 9 ottobre 2009.

4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 4, comma 7, per il Comparto Scuola andrà in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b)* fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di n. 794.000 ore. A tal fine, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole Confederazioni superi il 45%, la parte eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

5. Si conferma quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del CCNQ 9 ottobre 2009 che fa salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

Art. 7.

Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali

1. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 4 l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata o alla RSU.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.

4. I dati di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 dovranno essere inseriti nell'applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

6. L'associazione sindacale o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

7. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art.19 del CCNQ del 7 agosto 1998.

8. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 7.

9. I dati a consuntivo di cui al predetto art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, trasmessi esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall'applicativo GE-

DAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.

10. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 7.

11. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di compensare eventuali eccedenze di permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di spettanza dell'associazione medesima, tenuto presente che 1 distacco da cumulo equivale a n. 1.572 ore di permesso.

Art. 8.

Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali

1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad applicarsi l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altri comparti o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, il Dipartimento della Funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.

3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998.

4. La restituzione di cui al comma 2 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 5 anni.

5. Ove l'applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.

6. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 9 ottobre 2009 come successivamente modificato dal CCNQ 19 luglio 2012 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.

2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 25.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1° gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante.

6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 4, del CCNQ 18 dicembre 2002.

7. È confermato quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998 come modificato dall'art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 11, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della Funzione Pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente.

8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2, 3 e 4 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.

9. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10, commi 3 e 7, del CCNQ del 7 agosto 1998.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

CGIL
CISL
UIL
CGU CISAL
CONFSAL
CSE
UGL
USAE
USB

TAVOLA 2
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	209	CGIL	23
CISL FP	160	CISL	17
UIL FPL	93	UIL	10
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	24	CGU CISAL	3
		ASGB	1
totale	486		54

TAVOLA 3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	107	CGIL	12
CISL FP	99	CISL	11
UIL FPL	67	UIL	7
FIALS	31	CONFSAL	3
FSI	20	USAE	2
NURSIND	18	CGU CISAL	2
		ASGB	1
totale	342		38

TAVOLA 4
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
DISTACCHI DA CUMULO PERMESSI

Confederazioni	*numero distacchi*
CGIL	42
CISL	32
UIL	19
CGU CISAL	5
totale	98

TAVOLA 5
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DISTACCHI DA CUMULO PERMESSI

Confederazioni	*numero distacchi*
CGIL	34
CISL	32
UIL	22
CONFSAL	10
USAE	6
CGU CISAL	6
totale	110

TAVOLA 6
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FP CGIL	42.639
CISL FP	32.802
UIL FPL	19.059
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	4.923
totale	99.423

TAVOLA 7
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FP CGIL	28.563
CISL FP	26.313
UIL FPL	17.958
FIALS	8.252
FSI	5.291
NURSIND	4.901
totale	91.278

TAVOLA 8
AGENZIE FISCALI - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	6	CGIL	1
CISL FP	5	CISL	1
UIL PA	4	UIL	0
CONFSAL SALFI	4	CONFSAL	0
USB PI	2	USB	0
FILP	2	CSE	0
totale	23		2

TAVOLA 9
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	61	CISL	6
FP CGIL	39	CGIL	4
UIL PA	28	UIL	3
USB PI	23	USB	3
FILP	22	CGU CISAL	2
		ASGB	1
totale	173		19

TAVOLA 10
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	1	CGIL	0
UNAMS	1	CGU CISAL	0
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA'	0	CISL	0
UIL RUA	0	UIL	0
totale	2		0

TAVOLA 11
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	11	CGIL	1
FIR CISL	9	CISL	1
UIL RUA	6	UIL	1
USI RICERCA	2		
ANPRI	1	CIDA	0
USB PI	0	USB	0
totale	29		3

TAVOLA 12
MINISTERI - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	76	CISL	8
FP CGIL	75	CGIL	8
UIL PA	61	UIL	6
CONFSAL UNSA	41	CONFSAL	4
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL INTESA FP	24	UGL	3
FILP	19	CSE	2
USB PI	17	USB	2
		ASGB	1
totale	313		34

TAVOLA 13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1	CSE	0
CISL FP	0	CISL	0
USB PI	0	USB	0
FLP	0	CSE	0
SIPRE	0	USAE	0
UGL PCM	0	UGL	0
FP CGIL	0	CGIL	0
totale	1		0

TAVOLA 14

SCUOLA - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	**186**	**CGIL**	**20**
CISL SCUOLA	**174**	**CISL**	**19**
CONFSAL SNALS	**108**	**CONFSAL**	**12**
UIL SCUOLA	**94**	**UIL**	**10**
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	**51**	**CGU CISAL**	**6**
		ASGB	**1**
totale	**613**		**68**

TAVOLA 15

UNIVERSITA' - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	**12**	**CGIL**	**1**
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA'	**9**	**CISL**	**1**
UIL RUA	**5**	**UIL**	**1**
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI	**2**	**CONFSAL**	**0**
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	**2**	**CGU CISAL**	**0**
totale	***30***		***3***

TAVOLA 16
PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI ATTRIBUITI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazione	*ore permessi*
CGIL	3.368
CISL	3.368
UIL	3.368
CGU CISAL	3.368
CONFSAL	3.368
CSE	3.368
UGL	3.368
USAE	3.368
USB	3.368
totale	30.312

TAVOLA 17
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Comparti	*ore permessi*
AGENZIE FISCALI	2.278
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	12.185
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	707
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.439
MINISTERI	29.949
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	430
SCUOLA	111.367
UNIVERSITA'	6.546
totale	165.901

TAVOLA 18
AGENZIE FISCALI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FP CGIL	608
CISL FP	482
UIL PA	404
CONFSAL SALFI	387
USB PI	199
FILP	198
totale	2.278

TAVOLA 19
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FP	4.275
FP CGIL	2.768
UIL PA	2.000
USB PI	1.625
FILP	1.517
totale	12.185

TAVOLA 20
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FLC CGIL	244
UNAMS	195
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA'	177
UIL RUA	91
totale	707

TAVOLA 21
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FLC CGIL	955
FIR CISL	749
UIL RUA	538
USI RICERCA	120
ANPRI	74
USB PI	3
totale	2.439

TAVOLA 22
MINISTERI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FP	7.290
FP CGIL	7.139
UIL PA	5.858
CONFSAL UNSA	3.903
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL INTESA FP	2.352
FILP	1.813
USB PI	1.594
totale	29.949

TAVOLA 23
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
SNAPRECOM	152
CISL FP	70
USB PI	64
FLP	51
SIPRE	40
UGL PCM	28
FP CGIL	25
totale	430

TAVOLA 24
SCUOLA - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FLC CGIL	33.789
CISL SCUOLA	31.554
CONFSAL SNALS	19.730
UIL SCUOLA	17.050
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	9.244
totale	111.367

TAVOLA 25
UNIVERSITA' - PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FLC CGIL	2.634
FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA'	2.027
UIL RUA	1.061
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS UNIVERSITA' CISAPUNI	508
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	316
totale	6.546

TAVOLA 14 BIS*
SCUOLA - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	**185**	**CGIL**	**20**
CISL SCUOLA	**173**	**CISL**	**19**
CONFSAL SNALS	**108**	**CONFSAL**	**12**
UIL SCUOLA	**93**	**UIL**	**10**
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	**50**	**CGU CISAL**	**5**
		ASGB	**1**
totale	**609**		**67**

* Ai sensi dell'art. 3, comma 6, la presente tavola entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza e celerità nella gestione ed utilizzo delle prerogative sindacali, le parti ritengono necessario procedere alla definizione di una procedura telematica di richiesta dei distacchi e dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. A tale fine, verrà avviato un apposito tavolo tecnico finalizzato ad individuare possibili soluzioni operative alle problematiche conseguenti al cambio di sistema.

13A08595

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - allineamento a 40.000 euro della soglia minima per le comunicazioni *ex* art. 7, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006 - rettifica.

IL PRESIDENTE

Visto:

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 come modificato dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 recante: «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica»;

il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;

il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 14 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2010, con il quale si estendeva la rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale a 150.000 euro, ai contratti «esclusi» di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di importo superiore a 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 15 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2011, con il quale veniva unificata a 40.000 euro la soglia minima per la comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

il comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 relativo alla semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi (smartCIG);

Considerate:

le prescrizioni dell'art. 8, comma 2-*bis* del citato decreto-legge n. 52/2012;

le finalità di rilevazione dei dati connesse alle attività sia di vigilanza che di spending review;

la necessità di omogeneizzare le soglie di comunicazione dei dati e di versamento dei contributi di cui alle «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011»;

Comunica

che il Comunicato dell'Autorità del 29 aprile 2013 è rettificato nei seguenti termini. Per gli appalti pubblicati successivamente alla data di pubblicazione in Gazzettta Ufficiale del presente Comunicato, la soglia dei 150.000 euro prevista dall'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 163/2006, è aggiornata al valore di 40.000 euro. Pertanto:

1. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a 40.000, dovranno essere inviati: per i settori ordinari, i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto; per i settori speciali fino all'aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel richiamato Comunicato del 4 aprile 2008. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

2. Per i contratti parzialmente esclusi di cui articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 163/2006 di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010. Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

3. Per i contratti relativi alle fattispecie di seguito elencate, ferme restando le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010, si precisa che:

i dati relativi agli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto;

i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali secondo le indicazioni di cui al punto 1; per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2.

Per le medesime fattispecie di importo inferiore a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

Roma, 22 ottobre 2013

Il presidente: SANTORO

13A08666

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del D.L. 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Salanitro Silvia, con sede in Grado (GO), in via Gradenigo 12, già assegnataria del marchio di identificazione 32 GO, ha cessato in data 28 giugno 2013 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato D.L. 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

13A08626

MINISTERO DEI BENIE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Comunicato relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto rep. n. 320 del 15 luglio 2013, inerente la nuova denominazione del museo archeologico di Egnazia in Fasano.

Con decreto rep. n. 320 del 15 luglio 2013 (registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2013, reg. n. 12, foglio 389), a firma del direttore generale per le antichità, è stata stabilita la nuova denominazione del Museo nazionale archeologico di Egnazia, dedicata al dr. Giuseppe Andreassi, per il fondamentale contributo dell'ex soprintendente alla costituzione ed incremento delle collezioni del predetto museo.

Il museo di Egnazia ha assunto pertanto la nuova denominazione di Museo nazionale archeologico di Egnazia "Giuseppe Andreassi".

Il decreto, in forma integrale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale per le antichità, all'indirizzo http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/222/documenti-e-linee-guida/8/intitolazione-del-museo-di-egnazia-al-soprintendente-giuseppe-andreassi .

13A08627

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modifica della prescrizione n. 5 del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale n. DVA-2009-0013772 del 3 giugno 2009 come già modificato dal provvedimento n. DVA-2012-0021278 del 6 settembre 2012 relativo al progetto di co-combustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale termoelettrica di Fiume Santo.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-00232235 del 14 ottobre 2013 è stata modificata la prescrizione n. 5 del provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale n. DVA-2009-0013772 del 3 giugno 2009 come già modificato dal provvedimento n. DVA-2012-0021278 del 6 settembre 2012 relativo al progetto di co-combustione di biomasse e carbone nelle sezioni 3 e 4 della Centrale termoelettrica di Fiume Santo, localizzata nei Comuni di Sassari e Porto Torres (SS), presentato dalla società Endesa Italia S.p.a., ora E.On.Italia S.p.a., con sede in via Andrea Doria n. 41, 00192 Roma;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A08618

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Arma dei Carabinieri.

Con il decreto ministeriale n. 664 in data 10 dicembre 2012 al Generale di Corpo d'Armata Mario Nunzella, nato il 28 febbraio 1936 a Monopoli (Bari), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha sempre costituito limpido esempio per il personale dipendente, ricoprendo incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Comandante delle Unità Mobili Specializzate «Palidoro» e Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, aggiungendo al prestigioso Cursus Honorum la direzione, in qualità di Prefetto, dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia. Ideatore di soluzioni organizzative di rara efficacia, ha offerto, in particolare, un contributo determinante alla formulazione della legge di riordino dell'Arma dei Carabinieri, esaltando, con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero, il lustro e il decoro dell'Istituzione nell'ambito delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e della Nazione». Territorio nazionale, 18 giugno 1959 - 28 febbraio 2000; 18 luglio 2000 - 28 febbraio 2003.

Con il decreto ministeriale n. 666 in data 27 maggio 2013 al Generale di Corpo d'Armata Mario Basile, nato il 12 febbraio 1947 a Sacile (Pordenone), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio per il personale dipendente e ha costantemente assicurato, con somma perizia e al termine di approfonditi studi, soluzioni organizzative di rara efficacia, ricoprendo incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Comandante della Legione "Friuli Venezia Giulia" e di Comandante Interregionale "Ogaden". Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso e allo sviluppo dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 22 ottobre 1966 - 12 febbraio 2012.

Con il decreto ministeriale n. 667 in data 27 maggio 2013 al Generale di Corpo d'Armata Emilio Borghini, nato l'8 marzo 1947 a Ferrara, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio per il personale dipendente e ha costantemente assicurato, con somma perizia e al termine di approfonditi studi, soluzioni organizzative di rara efficacia, ricoprendo incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Direttore del Centro di eccellenza per le Stability Police Units e di Comandante delle Unità mobili e specializzate "Palidoro". Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso e allo sviluppo dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 8 marzo 1964 - 8 marzo 2012.

Con il decreto ministeriale a 668 in data 27 maggio 2013 al Generale di Corpo d'Armata Michele Franzè, nato il 12 gennaio 1947 a Napoli, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente e ha costantemente assicurato, con somma perizia e al termine di approfonditi studi, soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Comandante della Legione "Puglia" e delle Unità mobili e specializzate "Palidoro", nonché, al vertice del proprio percorso istituzionale, il prestigioso incarico di Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso e allo sviluppo dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 12 gennaio 1964 - 12 gennaio 2012.

Con il decreto ministeriale n. 669 in data 27 maggio 2013 al Generale di Corpo d'Annata Carlo Gualdi, nato il 6 marzo 1947 a Bologna, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente e ha costantemente assicurato, grazie anche ad approfonditi studi, soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia dando, in tal modo, un significativo impulso allo sviluppo dell'Arma. Ha ricoperto, con somma perizia, incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Comandante della Legione "Sicilia" e di Comandante interregionale "Pastrengo", nonché, al vertice del proprio percorso istituzionale, quello prestigioso incarico di Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 6 marzo 1964 - 6 marzo 2012.

Con il decreto ministeriale n. 670 in data 27 maggio 2013 al Generale di Corpo d'Armata Lucio Nobili, nato il 13 dicembre 1946 a Roma, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente e ha costantemente assicurato, con somma perizia e al temine di approfonditi studi, soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia, ricoprendo incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Comandante della Legione "Friuli Venezia Giulia" e Comandante interregionale "Culqualber". Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso e allo sviluppo dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 1° settembre 1968 - 13 dicembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 671 in data 4 febbraio 2013 al Tenente Generale Càndido Cardiel Ojer, nato il 2 novembre 1948 a Luesia (Spagna), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Direttore aggiunto operativo della Guardia Civil spagnola, Forza di polizia affine all'Arma dei Carabinieri per compiti e tradizioni, con spiccata capacità e acuta lungimiranza, ha operato per rafforzare il già consolidato rapporto di collaborazione che lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e determinazione, ha individuato le priorità operative, assicurando soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia, che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo e al progresso di entrambe le Istituzioni». Territorio nazionale ed estero, gennaio 2010 - maggio 2012.

Con il decreto ministeriale n. 672 in data 27 maggio 2013 al Generale di Corpo d'Armata Domenico Enrico Di Napoli, nato il 6 maggio 1946 a Napoli, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha ricoperto con abnegazione vari incarichi, tra cui spiccano quelli di Comandante delle Legioni "Basilicata" e "Piemonte e Valle d'Aosta", durante i quali, individuando le priorità operative, ha assicurato, con spiccata perizia, soluzioni brillanti e di rara efficacia. Chiamato, infine, ad assolvere l'incarico di Vice Co-

mandante interregionale “Podgora” ha perseverato nella sua preziosa opera di collaborazione, contribuendo allo sviluppo dell’Istituzione ed esaltandone il prestigio nell’ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 23 ottobre 1965 - 5 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 673 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Aldo Benedetti, nato il 26 luglio 1951 a Mazzano Romano (Roma), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant’anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 16 settembre 1970 - 26 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 674 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Francesco Biasiucci, nato il 16 aprile 1950 a Dragoni (Caserta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarantuno anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 2 novembre 1970 - 27 dicembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 675 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Antonio Calvelli, nato il 21 aprile 1951 a Ostuni (Brindisi), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarantadue anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 11 luglio 1969 - 11 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 676 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Antonio Carone, nato l’11 settembre 1947 a Oria (Brindisi), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 4 marzo 1968 - 11 settembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 677 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Silvio Carrozza, nato il 2 novembre 1947 ad Altavilla Silentina (Salerno), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 25 agosto 1967 - 30 giugno 2011.

Con il decreto ministeriale n. 678 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Valerio Chirivì, nato il 23 agosto 1955 a Galatone (Lecce), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentadue anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 21 maggio 1976 - 9 ottobre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 679 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Giorgio Devigili, nato il 19 settembre 1947 a Mezzolombardo (Trento), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 10 ottobre 1966 - 19 settembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 680 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Adolfo Di Rocco, nato il 25 dicembre 1946 ad Alatri (Frosinone), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 2 marzo 1965 - 31 agosto 2009.

Con il decreto ministeriale n. 681 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Vincenzo Di Tullio, nato il 10 gennaio 1951 a Spinazzola (Bari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant’anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 6 maggio 1969 - 31 agosto 2009.

Con il decreto ministeriale n. 682 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Alessio Domenighini, nato il 5 luglio 1951 a Malegno (Brescia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant’anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone di lustro e di decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 27 ottobre 1970 - 5 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 683 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Gennaro Farina, nato il 28 luglio 1947 a Sant’Ambrogio sul Garigliano (Frosinone), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell’Arma esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantacinque anni di carriera militare, ha offerto di meglio di sé nell’espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per h popolazione, esempio da imitare per tutto di personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Istituzione, esaltandone di lustro e il decoro nell’ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 30 marzo 1966 - 28 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 684 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Alfredo Gregoris, nato di 14 settembre 1948 a Udine, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell’Arma con straordinaria abnegazione e spirito d’iniziativa, esercitando un’azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant’anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto di meglio di sé nell’espletamento

degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone di lustro e di decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 3 ottobre 1968 - 8 aprile 2009.

Con di decreto ministeriale n. 685 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Angelino Grillo, nato di 26 giugno 1946 a Cappella Maggiore (Treviso), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 23 settembre 1964 - 26 giugno 2009.

Con il decreto ministeriale n. 686 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Carmine Grillo, nato il 14 ottobre 1948 a Salerno, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto di servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace, nel corso di oltre quarantatre anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto di personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e di decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 20 marzo 1968 - 31 dicembre 2011.

Con di decreto ministeriale n. 687 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Graziano La Serra, nato il 7 settembre 1949 a Monterosso Calabro (Vibo Valenza), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantacinque anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 9 settembre 1966 - 31 dicembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 688 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Sabino Maffeo, nato il 5 dicembre 1951 a Santo Stefano del Sole (Avellino), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 18 settembre 1970 - 31 dicembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 689 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Bartolomeo Mangialardo, nato il 12 settembre 1951 a Bari, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 6 luglio 1970 - 12 settembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 690 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Giuseppe Marini, nato il 2 marzo 1946 a Mamoiada (Nuoro), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarantaquattro anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 16 marzo 1964 - 2 marzo 2009.

Con il decreto ministeriale n. 691 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Vito Mazzarano, nato il 15 agosto 1947 a Capurso (Bari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 24 febbraio 1967 - 2 agosto 2011.

Con il decreto ministeriale a 692 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Giuseppe Napoletano, nato il 1° novembre 1950 a Monopoli (Bari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 15 settembre 1969 - 31 dicembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 693 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Vincenzo Palermo, nato il 28 febbraio 1948 a San Cataldo (Caltanissetta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 19 settembre 1967 - 20 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 694 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Rodolfo Paternuosto, nato il 22 novembre 1947 a Pratella (Caserta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantasei anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 3 settembre 1965 - 22 novembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 695 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Francesco Plastino, nato il 12 agosto 1947 a Cleto (Cosenza), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 7 settembre 1967 - 12 agosto 2011.

Con il decreto ministeriale n. 696 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Rosolino Porretto, nato il 28 luglio 1946 a Montemaggiore Belsito (Palermo), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria ab-

negazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 30 aprile 1966 - 28 luglio 2009.

Con il decreto ministeriale a 697 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Nicola Ricci, nato il 28 settembre 1951 a Salve (Lecce), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 15 settembre 1970 - 28 settembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 698 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Giuseppe Sansone, nato il 5 dicembre 1951 a Gragnano (Napoli), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 24 ottobre 1969 - 5 dicembre 2011.

Con il decreto ministeriale a 699 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Antonio Cataldo Scarcello, nato il 21 aprile 1955 a Motta San Giovanni (Reggio Calabria), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di trentatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e i colleghi Con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 6 maggio 1975 - 6 maggio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 700 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Serafino Scardaone, nato il 6 luglio 1947 a Orte (Viterbo), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantacinque anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 11 ottobre 1965 - 6 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 701 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Valentino Scataglini, nato il 10 novembre 1951 a Recanati (Macerata), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di quarant'anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 5 novembre 1971 - 10 novembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 702 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Lorenzo Simeone, nato il 31 ottobre 1947 a Capriglia Irpina (Avellino), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantacinque anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituitone, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 2 marzo 1966 - 31 ottobre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 703 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Antonio Tartaglione, nato il 21 febbraio 1951 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per di personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 13 aprile 1970 - 31 dicembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 704 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Giovami Traversa, nato 1'8 gennaio 1948 a Vittorito (L'Aquila), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istituzione, esaltandone di lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 21 ottobre 1969 - 31 dicembre 2011.

Con il decreto ministeriale n. 705 in data 23 agosto 2013 al Luogotenente Pasquale Zumbè, nato il 10 agosto 1951 a Scido (Reggio Calabria), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'Istruzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del Paese». Territorio nazionale, 17 settembre 1970 - 10 agosto 2011.

13A08594

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastiplan LC» 300 mg/20 mg, sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Provvedimento n. 744 del 7 ottobre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0121/001/II/008

Medicinale veterinario "MASTIPLAN LC" 300 mg/20 mg, sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Confezioni:

scatola da 1 sacchetto con 4 tubi-siringa e 4 salviette A.I.C. n. 103818011

scatola da 1 sacchetto con 20 tubi-siringa e 20 salviette A.I.C. n. 103818023

Titolare A.I.C: Intervet B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta MSD Animal Helath S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi

snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI) cod. fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica qualitativa del confezionamento primario del prodotto finito.

Pertanto il punto 6.5 del SPC Natura e composizione del condizionamento primario viene così autorizzato:

"Natura del materiale di confezionamento:

Siringa in polietilene da 10 ml composta da tre parti:

cilindro

pistone

tappo

Le siringhe sono riposte in buste di alluminio

Presentazioni:

Scatola contenente 1 busta con 4 tubi-siringa e 4 salviette detergenti.

Scatola contenente 1 busta con 20 tubi-siringa e 20 salviette detergenti.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Salviette detergenti:

Salviette detergenti imbevute di soluzione di alcol isopropilico al 70% v/v (2,4ml/salvietta)."

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scdenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A08573

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kesium» 200 mg/50 mg compresse masticabili per cani.

Provvedimento n. 715 del 24 settembre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0225/IB/004/G.

Medicinale veterinario, KESIUM, 200mg/50mg compresse masticabili per cani.

Confezioni:

Scatola con 1 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 104319076

Scatola con 12 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 104319088

Scatola con 30 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 104319090

Titolare A.I.C: Sogeval con sede in 200 Avenue de Mayenne Zone Industrielle des Touches 53000 Laval (Francia).

Oggetto: Variazione tipo IB - modifica forma farmaceutica e posologia e via di somministrazione.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, e per le sole confezioni indicate, la modifica della "Forma farmaceutica" punto 3 del RCP e relativi punti degli stampati illustrativi interessati come di seguito indicato:

SPC - punto 3 - "Forma farmaceutica"

da: Compressa masticabile. Compressa beige oblunga divisibile. Le compresse possono essere divise in parti uguali.

a: Compressa masticabile.

Compressa a forma di quadrifoglio di color beige. Le compresse possono essere divise in quattro parti uguali.

Si autorizza, inoltre, la modifica della "Posologia e via di somministrazione" (tabella) punto 4.9 del SPC e relativi punti degli stampati illustrativi, come di seguito indicato:

Peso dell'animale (kg)	Numero di compresse al giorno (due volte al giorno)
> 2,6 - 5,0 ≤	1/4
> 5,01 - 10,0 ≤	½
> 10,1 - 15,0 ≤	3/4
> 15,1 - 20,0 ≤	1
> 20,1 - 25,0 ≤	1 ¼
> 25,1 - 30,0 ≤	1 1/2
> 30,1 - 35,0 ≤	1 3/4
> 35,1 - 40,0 ≤	2

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scdenza.

Efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A08574

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Broncobiotic» 250 mg/ ml + mg/ml, sospensione iniettabile per bovini.

Provvedimento n. 740 del 1° ottobre 2013

Medicinale veterinario "Broncobiotic" 250 mg/ml + 5 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini.

Confezioni:

flacone da 100 ml A.I.C. n. 102005028

flacone da 250 ml A.I.C. n. 102005016

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico con sede in via San Zeno 99/A - 25124 Brescia Cod. Fisc. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica della validità dopo prima apertura.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della validità dopo prima apertura:

da: usare immediatamente.

a: 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionamento per la vendita: 2 anni.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08575

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovax Agalassia» sospensione iniettabile per ovini.

Provvedimento n. 741 del 1° ottobre 2013

Medicinale veterinario OVAX AGALASSIA sospensione iniettabile per ovini.

Confezioni:

Flacone da 100 ml A.I.C. n. 103920017

Flacone da 250 ml A.I.C. n. 103920029

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - C.F. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB - Estnsione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da: 15 mesi, come attualmente autorizzato a: 24 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo la prima apertura del flacone: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08576

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marfloxin» 5, 20 e 80 mg.

Decreto n. 124 del 7 ottobre 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0430/001-3/DC.

Medicinale veterinario "MARFLOXIN" 5 mg compresse per cani e gatti, 20 e 80 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d. Novo Mesto con sede in Šmarieška cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Produttore responsabile rilascio lotti:

la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Šmarieška cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Marfloxin 5 mg compresse per gatti e cani:

Scatola da 10 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104492018

Scatola da 100 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 104492020

Marfloxin 20 mg compresse per cani:

Scatola da 10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104492032

Scatola da 100 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 104492044

Marfloxin 80 mg compresse per cani:

Scatola da 12 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104492057

Scatola da 72 compresse da 80 mg - A.I.C. n. 104492069

Composizione:

Marfloxin 5 mg compresse per gatti e cani

Una compressa contiene:

Principio attivo:

Marbofloxacina 5 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Marfloxin 20 mg compresse per cani

Una compressa contiene:

Principio attivo:

Marbofloxacina 20 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Marfloxin 80 mg compresse per cani

Una compressa contiene:

Principio attivo:

Marbofloxacina 80 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Marfloxin 5 mg:

Gatti e cani.

Marfloxin 20 e 80 mg:

Cani.

Indicazioni teraupetiche:

Marfloxin 5 mg:

Trattamento delle infezioni provocate da ceppi di microrganismi sensibili a marbofloxacina.

Nei cani:

infezioni della pelle e dei tessuti molli (piodermite della plica, impetigine, follicolite, foruncolosi cellulite)

infezioni del tratto urinario (UTI) associate o non a prostatite o epididimite;

infezioni delle vie respiratorie.

Nei gatti:

infezioni della pelle e dei tessuti molli (ferite, ascessi, flemmoni);

infezioni delle vie respiratorie superiori.

Marfloxin 20 e 80 mg:

Trattamento delle infezioni provocate da ceppi di microrganismi sensibili a marbofloxacina nei cani:

infezioni della pelle e dei tessuti molli (piodermite della plica, impetigine, follicolite, foruncolosi cellulite)

infezioni del tratto urinario (UTI) associate o non a prostatite o epididimite;

infezioni delle vie respiratorie.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità della compressa dimezzata: 5 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A08577

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 115 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 26 giugno 2013.

Con ministeriale n. 36/00015101/MA004.A007/CONS-L-45 del 17 ottobre 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 115 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 26 giugno 2013, con la quale sono state determinate le modalità di versamento del contributo soggettivo ed integrativo per l'anno 2013.

13A08661

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi." (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti correzioni:

Alla pagina 3, articolo 6, comma 2, dove è scritto: "2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: *a)* i soggetti…", leggasi: "2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti…"; ed ancora, alla fine della lettera *a)* il segno del punto e virgola è sostituito dal segno del punto; inoltre, alla lettera *b)*, dove è scritto: " *b) le* armi prodotte…", leggasi: " *3. Le* armi prodotte…" e dove è scritto: "…ai sensi dell'articolo 11, *comma 2*…", leggasi: "…ai sensi dell'articolo 11, secondo comma…". Pertanto, l'articolo 6, risulta suddiviso in numero 3 commi.

13A08716

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-254) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00